

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

Ex D.Lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

del 13/11/2009

INDICE

PARTE GENERALE:

PREMESSA	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	10
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	10
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
2.1 Struttura del Modello	14
2.2 Destinatari del Modello	15
2.3 Reati presupposto per i quali si stima vi sia un rischio di reato: elencazione delle fattispecie	15
2.4 Reati presupposto per i quali, in relazione all'attività svolta dalla Società e al suo contesto operativo, non si stima ipotizzabile un rischio di commissione ma su cui verrà comunque effettuata un'attività di vigilanza; elencazione delle fattispecie	17
2.5 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello	20
3. ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO	20
3.1 Identificazione del Comitato di Controllo	20
3.2 Regolamento sulle modalità di nomina, cessazione e sostituzione dei componenti del Comitato di Controllo	21
3.3 Funzioni e poteri del Comitato di Controllo	22
3.4 Reporting del Comitato di Controllo nei confronti degli organi societari	23
4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMITATO DI CONTROLLO ...	24
4.1 Raccolta e conservazione delle informazioni	26
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	26
6. SISTEMA DISCIPLINARE	27
6.1 Funzione del sistema disciplinare	27
6.2 Il sistema disciplinare	27
6.3 Soggetti titolati a comminare i provvedimenti disciplinari	30
7. MODELLO E CODICE ETICO	30

PARTE SPECIALE "A":

(REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	35
2. TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
3. RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA	35
4. POTENZIALI AREE A RISCHIO E REGOLE DI COMPORTAMENTO	36
4.1 PROCESSI OPERATIVI:	
- AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	38
- FINANZA AGEVOLATA	40
- ADEMPIMENTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI ED EMISSIONI INQUINANTI ...	42
- VENDITE	44
- OBBLIGHI PREVIDENZIALI	46
- PROCEDIMENTI GIUDIZIALI ED ARBITRALI	48
4.2 PROCESSI STRUMENTALI:	
- SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	50
- FINANZA DISPOSITIVA E TESORERIA	52
- OMAGGISTICA	54
- CONSULENZE	56
- GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI	58
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60
- SPESE DI RAPPRESENTANZA	62
- AGENTI E MEDIATORI	64

PARTE SPECIALE "B":

(REATI SOCIETARI EX ART 25 TER E SEXIES D. LGS. 231/2001)

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	69
2. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE	69
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI E DI M.A.	69
4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	70
5. REGOLE GENERALI	70

6.	DOCUMENTI DIFFUSI TRA GLI ORGANI SOCIALI DI B.E.E. TEAM SPA	73
7.	PROCEDURE E CONTROLLI SPECIFICI	73
8.	FLUSSI VERSO IL COMITATO DI CONTROLLO	81

PARTE SPECIALE "C":

(REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/01)

FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE	85
REGOLE GENERALI	85
PROCEDURE SPECIFICHE	97

PARTE SPECIALE "D":

(REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA EX ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/01)

PREMESSA	101
PROCESSI SENSIBILI	101
REGOLE GENERALI	101
PROCEDURE SPECIFICHE	104

PARTE SPECIALE "E":

(AREE DI ATTIVITA' NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI INFORMATICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D. LGS. 231/01 (INTRODOTTO DALLA LEGGE 48/2008))

PREMESSA	107
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	107
PROCESSI SENSIBILI	108
REGOLE GENERALI	110
ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO	114
FLUSSI VERSO IL COMITATO DI CONTROLLO	115
PROCEDURE SPECIFICHE	115

APPENDICE

A.	OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE E "FUORI PROCEDURA" DAI SOGGETTI APICALI	117
B.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO	118

C.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	119
D.	SOGGETTI PUBBLICI INTERFACCIABILI AI SENSI DGLS 231/2001	122

ALLEGATO 1

SCHEDA DI EVIDENZA – RISCHIO REATI V/ LE PP.AA	123
---	------------

ALLEGATO 2

REATI PRESUPPOSTO – DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	127
--	------------

PARTE GENERALE

PREMESSA

B.E.E. TEAM Spa intende allinearsi ai comportamenti etici al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Con questo documento B.E.E. TEAM Spa, anche alla luce del chiarimento espresso nelle Linee Guida di Confindustria qui di seguito riportate, intende dotarsi di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex Decreto Legislativo 231/01 con caratteristiche di snellezza e flessibilità in quanto orientato ad una "piccola impresa",:

" ... Una piccola impresa, la cui definizione va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale ... "

Ciò premesso si è proceduto all'adattamento dello stesso alla realtà di B.E.E. TEAM Spa, fondandolo sulla specifica individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati (Risk analysis sui processi/attività aziendali).

Le fondamentali attività svolte per rispondere ai dettami del D. Lgs. in argomento sono:

- 1. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI:** analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001. I rischi evidenziati sono stati valutati nelle analisi svolte tenendo conto di due parametri fondamentali:
 - o la probabilità di accadimento dell'evento negativo;
 - o la severità di impatto dello stesso.

I suddetti parametri sono stati utilizzati per identificare una scala di priorità dei provvedimenti preventivi da mettere in campo per fronteggiare le possibili problematicità, per impostare le regole generali di comportamento operativo cui devono attenersi i dipendenti ed i terzi della Società nelle fattispecie a rischio identificate (regole riportate nelle "parti speciali" A e B del presente Modello Organizzativo) e per dare corpo operativo all'aggiornamento del quadro dispositivo aziendale.
- 2. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLI:** valutazione del sistema di controllo esistente all'interno della società ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati
- 3. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE:** adozione del Codice Etico della società controllante, adattato alle specificità della realtà aziendale ed all'intero Gruppo.

- 4. ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO:** nomina di un proprio Organismo di Vigilanza/Comitato di Controllo .

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto, recante “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano alcune sostanziali novità:

- un regime di **responsabilità amministrativa** (assimilabile alla responsabilità penale) a carico degli Enti (società, associazioni, consorzi,...): per *reati nei confronti della Pubblica Amministrazione* (art. 24 e 25 del Decreto), quelli *contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 25-bis del Decreto), per i *reati societari* elencati nell’art. 25-ter, per i *delitti* (di cui all’art. 25-quater) *aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*, nonché dei *delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo* fatta a New York il 9 dicembre 1999, (tassativamente elencati ed identificati). Per completezza di informativa, si segnala che da ultimo è stato inserito l’art. 25-quinques che estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale come descritti nella legge 228/03 contenente “misure contro la tratta delle persone”.

Le Leggi 62/2005 e 262/2005 hanno ulteriormente ampliato la tipologia di reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa degli enti: in particolare, la prima ha introdotto l’art. 25-sexies, che prevede la punibilità dell’Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i c.d reati di “*market abuse*” (*abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*) mentre la seconda, oltre ad alcune modifiche introdotte in tema di reati societari, ha esteso l’applicabilità del Decreto 231/2001 al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

L’art. 25-septies (introdotto dalla l. 123/2007 e confermato dal D. Lgs. 81/2008) ha poi esteso la responsabilità amministrativa dell’ente ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589-590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, mentre analoga estensione è prevista dall’art. 25-octies (inserito dal D. Lgs. 231/2007) per i

reati di ricettazione (art. 648), riciclaggio (art. 648 bis) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter). I reati di riciclaggio e d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, ma esclusivamente se transnazionali (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Generano altresì responsabilità dell'ente i reati transnazionali⁽¹⁾ disciplinati dalla l. 146/2006: qualora commessi nelle condizioni indicate in nota, vengono in considerazione le seguenti fattispecie: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/73); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 390/1990); traffico di migranti (art.12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 TU D. Lgs.. 25 luglio 1998 n.286).

Con la l. 48/2008 è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24 bis, che inserisce fra i reati presupposto una serie di reati informatici, e in particolare: falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) .

Sono stati poi introdotti nel novero dei delitti previsti dal D. Lgs. 231/01:

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01, aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09), ossia Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); -

¹ Si considera "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); - illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.); - frodi contro le industrie nazionali (art. 514);

- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01, aggiunto dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2, co. 29) ossia: associazione a delinquere (art. 416 c.p. - con un regime sanzionatorio più grave quando finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi, ai sensi del comma sesto); associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e delitti commessi per agevolare tali associazioni (art. 7 legge 203/91); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 629 c.p.); associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09) - messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3) - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); - fraudolenta produzione, vendita, importazione,

promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), figura questa già prevista dalla legge 146/06 sulla criminalità transazionale, ma solo nel caso in cui si configurasse come tale.

▪ La natura della responsabilità dell'Ente

La responsabilità dell'ente è **una responsabilità autonoma** rispetto a quella delle persone fisiche che hanno commesso i reati indicati nell'elenco del D. Lgs. 231/01 (a detti reati vanno aggiunti, in quanto generatori di responsabilità dell'ente, gli illeciti amministrativi in materia di market abuse di cui agli artt. 187 bis e 187 ter D. Lgs. 58/98).

La responsabilità dell'ente dipende da due distinti criteri di ascrizione: sul piano oggettivo occorre, da un lato, che il reato (o l'illecito amministrativo) c.d. presupposto⁽²⁾ sia stato realizzato a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso (in altri termini che l'ente abbia tratto un beneficio dalla commissione dell'illecito ovvero che nel porre in essere la condotta vietata da parte dell'agente fosse prospettabile il prodursi di un beneficio a favore dell'ente medesimo); dall'altro – sempre sul piano oggettivo – occorre che il fatto illecito sia stato realizzato da un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno dell'ente (c.d. soggetti apicali), ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Sul piano soggettivo occorre poi che all'ente sia attribuibile una colpa per inadeguata organizzazione, che il sistema normativo modula in modo diverso a seconda che il reato presupposto sia posto in essere da un soggetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione, vigilanza o controllo di un 'apicale'.

Prima di esaminare le differenze cui si è fatto cenno, è decisivo riconoscere che la misura della colpa nell'organizzazione – che fonda la responsabilità dell'ente – trova il proprio metro nella adozione e nel costante aggiornamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace ed efficiente, idoneo cioè a prevenire reati della specie di quelli c.d. reati-presupposto.

- Se il fatto illecito è commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell'ente non sussiste se l'illecito stesso «è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza» e comunque la responsabilità è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato

² I reati-presupposto sono unicamente quelli tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/01 (oltre ai ricordati illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 58/98).

«adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7 D. Lgs. 231/01).

Se il fatto illecito è stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale, l'onere della prova viene addossato all'ente, che deve quindi dimostrare che la preesistenza al fatto di un modello organizzativo efficiente ed efficace, tale che il reato è stato «commesso eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi e di gestione» (art. 6 D. Lgs. 231/01).

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che tali modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. In tal senso, in data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01", successivamente aggiornate in seguito alle osservazioni inviate dal Ministero della Giustizia. In data 31 marzo 2008 Confindustria ha emanato una nuova edizione delle ricordate Linee Guida, aggiornate alla data medesima, approvate dal Ministero della Giustizia con comunicazione in data 2 aprile 2008. -

Tenendo nella dovuta considerazione il documento emesso da Confindustria B.E.E. TEAM Spa ha deciso di adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti espressamente richiesti nel D. Lgs. 231/2001.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una parte generale e da singole parti speciali, per le diverse tipologie di reato a tutt'oggi contemplate nel Decreto, così articolate:

- Parte Speciale "A": trova applicazione per le tipologie specifiche di reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione previste ai sensi degli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01.
- Parte Speciale "B": si riferisce invece ai reati societari di cui all'art. 25 ter ed ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui all'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/01.
- Parte Speciale "C": relativa ai Reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime in violazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (Art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01).

B.E.E. TEAM spa – Tutti i diritti riservati.

- Parte Speciale "D": tratta i reati di riciclaggio, ricettazione impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti dall'art. 63, co. 3 del D. Lgs. 231/07, nel decreto n. 231/2001 (art. 25-*octies*).

Parte Speciale "E": in merito ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati, reati previsti dall'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/01 (introdotto dalla Legge 48/2008).

E' demandato al Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM Spa di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, con ulteriori parti speciali relative ad altre tipologie di reati già previsti dal Decreto o che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, qualora potenzialmente connessi all'attività svolta da B.E.E. TEAM Spa.

2.2 Destinatari del Modello

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i Dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con B.E.E. TEAM Spa.

2.3 Reati presupposto per i quali si stima vi sia un rischio di reato: elencazione delle fattispecie.

Reati previsti dall'articolo 24:

- Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato;
- Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Art. 640, comma II, n. 1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato;
- Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica.

Reati previsti dall'articolo 24 bis (introdotto dalla L. 48/08)

- Art. 491 *bis* c.p. - Documenti informatici;
- Art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni

- informatiche o telematiche;
- Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Reati previsti dall'articolo 25:

- Art. 317 c.p. – Concussione;
- Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- Art. 319 *bis* c.p. - Circostanze aggravanti;
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Art. 321 c.p.– Pene per il corruttore;
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;
- Art. 322 *bis* c.p.– Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Reati previsti dall'articolo 25 ter (introdotto dal D. Lgs. 61/02)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione;
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo;
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Reati previsti dall'art. 25 sexies (introdotto dalla l. 62/05)

- Art. 183 D. Lgs. 58/98 - Cause di non punibilità;
- Art. 184 D. Lgs. 58/98 - Reato di abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 D. Lgs. 58/98 - Reato di manipolazione del mercato;
- Art. 187 *bis* D. Lgs. 58/98 - Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 187 *ter* D. Lgs. 58/98 - Manipolazione del mercato.

Reati previsti dall'art. 25 septies (introdotto dal D. Lgs. 123/07 e modificato dal D. Lgs. 81/08)

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo;
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose;

Reati previsti dall'art. 25 octies (introdotto dal D. Lgs. 231/07)

- Art. 648 c.p. – Ricettazione;
- Art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2.4 Reati presupposto per i quali, in relazione all'attività svolta dalla Società e al suo contesto operativo, non si stima ipotizzabile un rischio di commissione ma su cui verrà comunque effettuata un'attività di vigilanza: elencazione delle fattispecie.

Reati previsti dall'art 25 bis (introdotto dalla l. 409/01)

- Art. 453 c.p. - Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Reati previsti dall'art. 25 quater (introdotto dalla L. 7/03)

Art. 270 - ter c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo internazionale;
Art. 270 - quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
Art. 270 - sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo;
Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere.

Reati previsti dall'art. 25 quater -1 (introdotto dalla l. 7/06):

Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Reati previsti dall'art. 25 quinquies (introdotto dalla l. 228/03)

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile;
Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile;
Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico;
Art. 600 quater bis c.p. – Pornografia virtuale
Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
Art. 601 c.p. - Tratta di persone;
Art. 602 c.p. - Acquisto o alienazione di schiavi.

Reati previsti dalla l. 146/2006 - Reati transnazionali:

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale;
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere;
Art.416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso;
Art. 291 quater DPR 23 gennaio 1973 n.43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
Art. 74 TU DPR 9 ottobre 1990 n.390 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art.12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 TU D. Lgs.. 25 luglio 1998 n.286 - Traffico di migranti;

Per una descrizione più dettagliata dei reati presupposto che ricadono dell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, si fa rinvio al documento in Allegato 2.

Reati previsti dall'art. 24 ter (introdotto dalla l. 94/2009 art. 2 co.29)

- Art. 74 d.p.r. 309/90 - Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere;
- Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso e delitti commessi per agevolare tali associazioni (art. 7 legge 203/91);
- Art. 629 c.p. - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Reati previsti dall'art. 25-bis 1 (introdotto dalla l. 99/2009)

- Art. 513 c.p.- Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati previsti dall'art. 25 novies (introdotto dalla l. 99/2009)

- Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Art. 171, l. 633/1941 comma 3) - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1) predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una

banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

Art. 171-ter l. 633/1941 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

Art. 171-septies l. 633/1941 - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

Art. 171-octies l. 633/1941 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Reati previsti dall'art. 25 novies (introdotto dalla l. 116/2009 art. 4)

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2.5 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, in data 13 novembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM Spa, su proposta del Comitato di Controllo, ha approvato gli **aggiornamenti** apportati al Modello.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

B.E.E. TEAM spa – Tutti i diritti riservati.

Il Decreto (art.6 lett. b) richiede, quale ulteriore condizione per ottenere l'esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

1) Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della struttura statutaria di B.E.E. TEAM Spa, ha demandato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello al "**Comitato di Controllo Interno**" in quanto ritiene che tale soluzione possa risultare idonea a svolgere il tipo di attività richiesta in quanto i componenti del Comitato stesso possiedono i requisiti necessari per l'esercizio di tale funzione.

2) I Componenti del Comitato di Controllo, chiamato a svolgere le funzioni che l'art. 6 lett. b demandati all'Organismo di Vigilanza, debbono possedere – stando al dettato normativo e alle indicazioni ricavabili dai primi responsi giurisprudenziali – requisiti di

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- onorabilità

necessari per l'esercizio di tale funzione.

Le scelte del Comitato di Controllo sono insindacabili da parte delle istituzioni dell'ente stesso, pena il venir meno del requisito essenziale dell'autonomia propria del Comitato medesimo.

Tenuto conto delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il Comitato di Controllo si può in ogni caso avvalere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di altre funzioni interne o di collaboratori esterni che, di volta in volta, si rendessero necessari in considerazione della specificità dei compiti affidati.

3.2. Regolamento sulle modalità di nomina, cessazione e sostituzione dei membri del Comitato di Controllo

Anche tenendo conto delle più recenti indicazioni inserite nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, B.E.E. TEAM Spa ha conferito al Comitato di Controllo le seguenti attribuzioni, regolandone il funzionamento nel modo di seguito descritto, fermo restando il potere-dovere del Comitato di Controllo stesso di regolare in via autonoma il proprio funzionamento e la propria attività anche eventualmente modificando quanto qui previsto.

1) Durata in carica

Il Comitato di Controllo dura in carica sino alla permanenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2) Modalità di nomina e revoca del Comitato di Controllo

Il Consiglio d'Amministrazione, al termine di ciascun incarico del Comitato di Controllo, provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'Organismo (o Incaricato), nonché gli altri requisiti citati al punto 1) del presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza del Comitato di Controllo in termini organizzativi e dei poteri conferiti. Il Consiglio di Amministrazione può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri del Comitato di Controllo nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione ovvero di onorabilità necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso o ancora quando la valutazione periodica ne abbia evidenziato la reale necessità.

E' responsabilità del Consiglio d'Amministrazione sostituire tempestivamente il membro del Comitato di Controllo nelle funzioni di vigilanza, al fine di non alterarne la struttura.

3.3 Funzioni e poteri del Comitato di Controllo

Al Comitato di Controllo sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- presentare proposte per il mantenimento e l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo costantemente agli eventuali mutamenti delle attività e alle modifiche della struttura aziendale, nonché alle eventuali modifiche legislative;
- presentare proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.

Pertanto, il Comitato di Controllo deve provvedere a:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale, nonché alle eventuali modifiche legislative. **A tal fine al Comitato di Controllo devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;**
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello.

In particolare verificare che:

- le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera corretta;
- i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni):
 - per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato;
 - per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
 - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- mettere a disposizione e aggiornare, sulla rete interna aziendale, le informazioni relative al D. Lgs. 231/01 e al Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello.

Al Comitato di Controllo vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, che non potranno rifiutare la consegna della documentazione richiesta dal Comitato di Controllo, fatti salvi i vincoli di legge in materia di privacy.

A tal fine, il Comitato di Controllo deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. Infine, al Comitato di Controllo devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 4 del presente Modello.

Il Comitato di Controllo deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

3.4 Reporting del Comitato di Controllo nei confronti degli organi societari

Sono previste le seguenti linee di riporto da parte del Comitato di Controllo:

- su base continuativa, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- di carattere eventuale nel caso che, al di fuori delle attività di controllo periodico, il Comitato venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal modello organizzativo, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reati-presupposto: in tali casi, se il fatto è posto in essere da un soggetto apicale, l'informativa dovrà essere riferita al collegio sindacale; se il fatto è posta in essere da un soggetto non apicale, l'informativa sarà riferita al consiglio di amministrazione.

In ogni caso il Comitato di Controllo ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- redigere una relazione annuale che riferisca in ordine:
 - alle attività svolte;
 - allo stato di attuazione del Modello, segnalando - ove ritenuto opportuno o necessario - suggerimenti a proposito di modifiche da apportare al Modello stesso per mantenerlo adeguato alle esigenze normativamente poste;
 - alle eventuali violazioni del Modello, anche se oggetto delle segnalazioni di carattere eventuale di cui si è in precedenza detto.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dal Comitato, emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, sarà inevitabile che riferisca tempestivamente al Collegio Sindacale.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento il Comitato di Controllo il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Gli incontri con gli organi cui il Comitato di Controllo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dal Comitato stesso ed inviata agli organi di volta in volta coinvolti.

4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMITATO DI CONTROLLO

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, il Comitato di Controllo è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, consulenti e partner di B.E.E. TEAM Spa sono tenuti ad informare tempestivamente il Comitato di Controllo in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Comitato di Controllo le informazioni concernenti:

- risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali dalle quali emergano criticità;
- anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- avvio di contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale da parte di Clienti/Fornitori;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa, ovvero per altri reati in qualche misura collegabili con i c.d. reati-presupposto (ad es. reati in materia tributaria che possono essere collegati a reati come le false comunicazioni sociali);
- relazioni/comunicazioni interne ovvero di commissioni d'inchiesta comunque denominate, dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (organigrammi);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;

- valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, etc. e non solo in base a criteri di economicità).
- qualunque ulteriore informazione o notizia, qualunque ne sia la fonte, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta non anonima su casella di posta elettronica appositamente dedicata e ad **accesso protetto e riservato al solo Comitato di Controllo (Comitato di Controllo@beeteam.it)**.

E' garantita la riservatezza di tali comunicazioni e il loro anonimato e nessuna conseguenza negativa di alcun genere può riverberarsi sul soggetto autore della comunicazione a cagione della comunicazione stessa, eccettuato il caso di segnalazione consapevolmente e deliberatamente falsa e/o calunniosa.

Il Comitato di Controllo valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

4.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dal Comitato di Controllo in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale e la diffusione del documento sono gestite dalla Funzione Personale, in stretto coordinamento con il Comitato di Controllo, e sono articolate sui livelli di seguito indicati:

- Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: corso di formazione iniziale circa i contenuti generali del Modello, l'istituzione del Comitato di Controllo, le istruzioni per l'utilizzo dei canali predisposti per le segnalazioni a questo destinate. Accesso al sito intranet dedicato all'argomento.
- Altro personale: nota informativa interna. Accesso al sito intranet dedicato all'argomento e successivi eventuali corsi/e-mail di aggiornamento.

- Neo Assunti: consegna del Codice Etico all'atto dell'assunzione e valutazione della loro collocazione in aree a rischio, per cui potrebbe rendersi necessaria una formazione specifica. Inserimento nel percorso formativo sopra previsto per l'"altro personale" o il "personale direttivo" a seconda dei casi che ricorrono.

Informativa a collaboratori Esterni e Partners

B.E.E. TEAM Spa promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori.

A costoro verranno pertanto fornite, oltre ad una copia del Codice Etico, apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che B.E.E. TEAM Spa ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 La funzione del sistema disciplinare

L'art. 6 D. Lgs. 231/2001 – facendo dipendere l'esclusione della responsabilità diretta dell'ente dall'adozione e dalla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali indicati nello stesso decreto legislativo – ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", che diviene quindi necessaria parte integrante del modello organizzativo complessivamente considerato.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente dell'"esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

6.2 Il sistema disciplinare

6.2.1 Il sistema disciplinare: dipendenti e collaboratori

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo, e a queste sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente.

Il complesso di infrazioni e sanzioni correlate è specificamente definito nella sottostante tabella.

Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, **dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, essere**

esposto, così come previsto dall'art. 7, co. 1, l. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

Resta salva la facoltà per la società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello Organizzativo.

SISTEMA DISCIPLINARE

INFRAZIONI	LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	DIRIGENTI
Inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nei "Principi Generali del Sistema di Controllo Interno (SCI)". (Cfr. Appendice punto B)	Richiamo verbale Ammonizione scritta Multe non superiori a tre ore della retribuzione base Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni Licenziamento con preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Inosservanza dei comportamenti prescritti nei "Principi di comportamento con la Pubblica Amministrazione" (Cfr. Appendice punto C)	Multe non superiori a tre ore della retribuzione base Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni Licenziamento con preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Inosservanza degli elementi specifici di controllo previsti negli SCI per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo.	Ammonizione scritta Multe non superiori a tre ore della retribuzione base Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni Licenziamento con preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Omissione di comunicazione dovuta all'OdV come indicata negli SCI.	Richiamo verbale Ammonizione scritta Multe non superiori a tre ore della retribuzione base Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Comportamenti a rischio (così come elencati negli SCI dei processi operativi e strumentali) tenuti nei confronti dei funzionari PA.	Richiamo verbale Ammonizione scritta Multe non superiori a tre ore della retribuzione base Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni	Idonee misure coerenti con il CCNL

B.E.E. TEAM spa – Tutti i diritti riservati.

INFRAZIONI	LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	DIRIGENTI
Comportamento a rischio (così come elencati negli SCI dei processi operativi e strumentali) che si è in concreto tradotto in un atto che espone la Società anche a una situazione oggettiva di pericolo.	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato sanzionato nel Decreto.	Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.	Multa non superiore a tre ore della retribuzione base. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL
Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal Decreto.	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso	Idonee misure coerenti con il CCNL

6.2.2 Il sistema disciplinare: soggetti apicali

Informativa del Comitato di Controllo al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per l'opportuna valutazione.

Per Amministratori e Sindaci il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco.

6.2.3 Le misure nei confronti dei lavoratori autonomi/collaboratori

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da B.E.E. TEAM Spa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo/collaboratore, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

6.2.4 Le misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con B.E.E. TEAM Spa.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da B.E.E. TEAM Spa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con B.E.E. TEAM Spa, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

6.2.5 Le misure nei confronti dei membri del Comitato di Controllo

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri del Comitato di Controllo, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

6.3 Soggetti titolati a comminare i provvedimenti disciplinari

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Comitato di Controllo.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, il Comitato di Controllo riferisce all'organo competente all'irrogazione della sanzione (Organi istituzionali di controllo, quando si tratti di soggetti apicali; Responsabile della Funzione Personale quando si tratti di dipendenti in posizioni non apicali; Responsabile della funzione interessata quando si tratti di soggetti terzi rispetto alla Società). Tramite la Funzione del Personale, responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari previste, verranno irrogate le relative sanzioni.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto a quella del Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma dalla Società ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di "deontologia

aziendale” che B.E.E. TEAM Spa riconosce come propri e all’osservanza dei quali richiama tutti gli Esponenti Aziendali;

- il Modello, declinando in concreto i principi contenuti nel Codice Etico, risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nonché condotte o comportamenti ad essi prodromici.

PARTE SPECIALE "A"

**Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi
i reati ex artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello Organizzativo, come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili e più precisamente specificati nell'analisi della aree potenziali di rischio di cui al successivo par. 4.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, allo scopo di impedire la commissione dei reati in essa considerati.

2. TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati in danno della P.A. di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, (v. descrizione di dettaglio in allegato 2) sono:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

3. RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

I destinatari della presente Parte Speciale che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti Responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la P.A., per le attività con essa svolta.

In tale veste, devono garantire un adeguato tracciamento documentale

- **delle decisioni assunte,**
- **delle trattative condotte,**
- **delle modifiche eventualmente apportate ad atti, accordi, contratti**

compilando e conservando ordinatamente a disposizione del Comitato di Controllo la specifica scheda di evidenza riportata in Allegato 1.

Devono inoltre segnalare tempestivamente, secondo le modalità previste dal presente Modello Organizzativo e dal quadro normativo aziendale, ogni eventuale situazione di rischio ai sensi del D. Lgs. 231/01, rilevata nello svolgimento delle proprie attività, oltre ad inviare, con la periodicità predefinita, i flussi informativi indicati nelle analisi delle potenziali aree di rischio esposte nel successivo par. 4, trattate in riferimento ai processi aziendali.

4. POTENZIALI AREE A RISCHIO E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio ex art. 24 e 25 del Decreto).

In considerazione della peculiarità delle attività svolte da B.E.E. TEAM Spa e della struttura interna adottata, per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001, sono state preliminarmente individuate le seguenti due categorie di aree oggetto di analisi:

- **AREE A RISCHIO REATO – PROCESSI OPERATIVI**, ossia aree nell'ambito delle quali, sulla base delle informazioni raccolte e condivise con i responsabili dell'area, sono intrattenuti rapporti con la Pubblica Amministrazione e dunque potenzialmente potrebbero essere commessi i reati ex artt. 24 e 25 del Decreto;
- **AREE DI SUPPORTO – PROCESSI STRUMENTALI**, ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario (e/o mezzi sostitutivi) che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono essere strumentali alla commissione dei reati nelle aree a rischio reato.

Le aree individuate, suddivise come sopra indicato, sono:

PROCESSI OPERATIVI

- | | |
|-----------|---|
| 1) | Autorizzazioni e concessioni (pag. 38). |
| 2) | Finanza agevolata (pag. 40). |
| 3) | Smaltimento rifiuti ed emissioni inquinanti (pag. 42). |
| 4) | Vendita di beni e servizi alla PA (pag. 44). |
| 5) | Obblighi previdenziali (pag. 46). |
| 6) | Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali (pag. 48). |
| 7) | Bilancio e consolidato (vedi parte speciale B). |
| 8) | Sicurezza sui luoghi di lavoro ecc. (vedi parte speciale C). |

PROCESSI STRUMENTALI

- | | |
|------------|--|
| 9) | Selezione e gestione del personale (pag. 50). |
| 10) | Finanza dispositiva e tesoreria (pag. 52). |
| 11) | Gestione omaggistica (pag. 54). |
| 12) | Consulenze (pag. 56). |
| 13) | Gestione accordi transattivi (pag. 58). |
| 14) | Acquisti di beni e servizi (pag. 60). |
| 15) | Spese di rappresentanza (pag. 62). |
| 16) | Agenti e mediatori (pag. 64). |

PROCESSI OPERATIVI

1. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DESCRIZIONE PROCESSO

I processi relativi ad autorizzazioni e concessioni si riferiscono alle attività svolte per l'ottenimento (e successiva gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione) di qualsiasi genere di licenza, concessione, autorizzazione, tra le quali ad esempio:

- concessioni di spazi per l'ubicazione di uffici o l'installazione di impianti, materiale pubblicitario, diritti d'uso di contenuti informativi e sponsorizzazioni, mediante la stipulazione di convenzioni e di contratti di acquisto e locazione;
- licenze di installazione;
- provvedimenti amministrativi per costruzione di edifici e lo svolgimento di attività strumentali immobiliari e impiantistiche (ad es. per siti sia ad uso ufficio sia industriale).

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza;
- inoltro della richiesta, con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e di clausole contrattuali;
- rilascio dell'autorizzazione o stipulazione del contratto;
- gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica e/o collaudo;
- gestione di ispezioni/accertamenti e/o dell'eventuale contenzioso.

REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i **reati ipotizzabili**, in linea di principio, potrebbero essere: **corruzione, indebita percezione di erogazioni, malversazione.**

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sull'elemento essenziale della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Effettuazione di verifica di congruenza fra quanto autorizzato, quanto realizzato e quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti.
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi.
- Esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla società.
- Selezione ed utilizzo di fornitori da albo fornitori qualificati e modalità operative finalizzate a valutazione di qualità anche nei confronti dei professionisti esterni di cui ci si avvale.

Devono, inoltre, essere definite adeguate modalità di *escalation* autorizzativa per la gestione delle eventuali deroghe ai principi sopra esposti.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Non adottare comportamenti contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi dei processi ed in particolare nelle seguenti attività:

- in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, quando tali comportamenti siano utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione;
- in sede di ispezioni/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, quando tali comportamenti siano finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della società, il giudizio/parere dei rappresentanti pubblici intervenuti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

La struttura delegata, alla stipulazione di contratti di concessione e alla firma di convenzioni, deve comunicare con periodicità definita, per conto delle Funzioni interessate al rilascio delle autorizzazioni da parte della P.A. quanto segue:

Flusso 1: Elenco delle contestazioni e dei contenziosi promossi dalla Pubblica Amministrazione.

2. FINANZA AGEVOLATA

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento e predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- approvazione della richiesta e stipulazione del decreto di concessione o del contratto;
- attuazione del piano e rendicontazione dei costi di progetto;
- acquisizione e gestione del finanziamento agevolato;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i **reati ipotizzabili**, in linea di principio, potrebbero essere: **corruzione, indebita percezione di erogazioni, malversazione e truffa a danno Stato.**

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli **elementi qualificanti** della formalizzata **separazione di ruolo fra gli attori del processo** e della effettuazione di specifiche **attività di riscontro degli avanzamenti progettuali.**

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nella fase di predisposizione della documentazione a supporto della domanda e di sua presentazione alla PA, di realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento, di collaudo delle realizzazioni e di predisposizione delle rendicontazioni.
- Individuazione di un presidio unitario delle attività tecnico-realizzative per ogni progetto finanziato.
- Effettuazione del collaudo delle realizzazioni e/o certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni.
- Riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e di connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte.
- Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, in conformità con le regole di attuazione definite, con verifica di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Non adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico e ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione, in tutte le fasi del processo.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

I Responsabili delle Funzioni preposte all' acquisizione e gestione dei finanziamenti agevolati devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco richieste di finanziamento presentate e relativi finanziamenti ottenuti;

Flusso 2: elenco risultanze delle verifiche/ispezioni effettuate dalla PA.

3. ADEMPIMENTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI ED EMISSIONI INQUINANTI

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l'attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli.

Il processo si articola sostanzialmente in due fasi:

- gestione degli adempimenti:
 - per inquinamento atmosferico, idrico, ecc.,
 - per rifiuti.
- gestione di ispezioni e verifiche.

REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i **reati ipotizzabili**, in linea di principio, potrebbero essere: **corruzione, indebita percezione di erogazioni, malversazione e truffa a danno Stato.**

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sull'elemento essenziale della tracciabilità delle fasi del processo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione).
- Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto.
- Protocollo dei flussi documentali fra le funzioni interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Non adottare comportamenti contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi del processo ed in particolare nelle seguenti attività:

- in sede di incontri formali e informali, per indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, per influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, per influenzare indebitamente, nell'interesse della società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Ogni funzione coinvolta nella fase di ispezione e verifica deve comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco delle visite ispettive in corso;

Flusso 2: elenco delle visite ispettive concluse.

4. VENDITE DI BENI E SERVIZI (alla PA)

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per la fornitura di beni e servizi a favore di soggetti pubblici sulla base di contratti stipulati a seguito di procedure negoziate o ad evidenza pubblica.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle informazioni relative alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o contatto con il soggetto pubblico, nel caso di procedure negoziate;
- preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o negoziazione con il soggetto pubblico, nel caso di trattative private;
- stipulazione ed esecuzione contrattuale e collaudo/verifica;
- fatturazione, gestione del credito, incassi ed eventuali contestazioni.

REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: **corruzione, truffa a danno dello Stato e frode informatica.**

Il reato di **corruzione** potrebbe essere commesso, ad esempio, per favorire l'aggiudicazione del contratto e influire sull'esito del collaudo.

Il reato di **truffa a danno dello Stato** potrebbe configurarsi in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole che rechino danno patrimoniale allo Stato.

Il reato di **frode informatica** potrebbe essere commesso alterando il funzionamento di sistemi o intervenendo sui dati, per procurare un ingiusto profitto alla Società.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti .

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività dei processi:
 - preparazione dell'offerta per la gara o definizione negoziata delle specifiche,
 - gestione Albo Fornitori per le sub-forniture,
 - esecuzione contrattuale,
 - fatturazione.
- Sottoscrizione, da parte del responsabile dell'offerta, di specifica dichiarazione di rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società da allegare ai documenti di partecipazione a gare/trattative private con P.A.

- Effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto collaudato/attestato e quanto fatturato alla P.A.
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi;

Devono inoltre essere definite adeguate modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle eventuali deroghe ai principi sopra riportati.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Non adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico e ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione, in tutte le fasi dei processi ed in particolare nelle seguenti attività:

- in sede di raccolta/redazione della documentazione tecnico-amministrativa, la stessa deve contenere informazioni e dati veritieri e corretti, conformi e completi;
- in sede di verifica della rispondenza ai requisiti del bando ed individuazione del vincitore della gara, scegliere i sub-fornitori in logica competitiva o, diversamente, motivare la scelta;
- in sede di gestione di possibili modifiche o integrazioni del contratto, adottare comportamenti tali da non indurre i rappresentanti della PA a favorire la posizione dell'Azienda;
- in sede di collaudo/verifica da parte della PA, adottare comportamenti tali da non influenzare il giudizio dei collaudatori;
- in sede di gestione di eventuali contestazioni con la PA, non adottare comportamenti tali da eludere obblighi di legge e/o a favorire gli interessi dell'Azienda.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Il Responsabile della Direzione Commerciale deve comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco contratti/ordini di vendita di beni/servizi stipulati di valore oltre soglia;

Flusso 2: elenco varianti di contratto superiori al 10%;

Flusso 3: elenco sub-fornitori scelti in deroga e/o su segnalazione della P.A.

5. OBBLIGHI PREVIDENZIALI

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per ottemperare agli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- **determinazione degli importi da versare (sulla base delle retribuzioni e dei compensi) e predisposizione delle dichiarazioni prescritte dalla legge (DM10, F24, ecc.);**
- approvazione delle dichiarazioni per gli Enti;
- invio (prevalentemente telematico) dei moduli e versamento dei relativi importi;
- visite ispettive (eventuali).

REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i **reati ipotizzabili**, in linea di principio, potrebbero essere: **corruzione, indebita percezione di erogazioni, malversazione e truffa a danno Stato.**

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Verifica della correttezza dei dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale.
- Verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati dichiarati.
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Non adottare comportamenti contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi del processo ed in particolare nelle seguenti attività:

- Determinazione degli importi e predisposizione delle dichiarazioni;
 - in sede di raccolta della documentazione e predisposizione della dichiarazione quando tali comportamenti siano diretti a rappresentare alla P.A. informazioni non vere e/o non complete o ad eludere obblighi di legge;
- Visite ispettive da parte della P.A.;
 - in sede delle suddette visite, quando tali comportamenti siano finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della società, le relative risultanze (producendo un danno patrimoniale per la Pubblica Amministrazione).

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Ogni struttura della funzione del personale deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco delle irregolarità riscontrate;

Flusso 2: elenco delle visite ispettive in corso;

Flusso 3: elenco delle visite ispettive concluse.

6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ED ARBITRALI

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) riconducibili a procedimenti giudiziari ed arbitrali con qualsiasi terzo.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- accertamento preliminare, quando controparte del contenzioso sia la Pubblica Amministrazione e gestione del pre-contenzioso;
- apertura del contenzioso o dell'arbitrato;
- gestione del procedimento;
- conclusione con sentenza o lodo arbitrale.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della tracciabilità delle fasi e del presidio legale interno.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative.
- Protocollo dei documenti aziendali ufficiali diretti (tramite legali esterni e consulenti di parte) ai Giudici o ai componenti del Collegio Arbitrale – compresi i periti d'ufficio dagli stessi designati – competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della società.
- Valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento.

REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i **reati ipotizzabili**, in linea di principio, potrebbero essere: **corruzione, indebita percezione di erogazioni, malversazione.**

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Non adottare comportamenti contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi del processo ed in particolare nelle seguenti attività:

- in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti di parte, per indurre Giudici o componenti del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), nonché - quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del contenzioso - i rappresentanti di questa, a favorire indebitamente gli interessi della società;

- nel corso delle fasi del procedimento anche a mezzo di legali esterni e consulenti di parte, per ottenere il superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della società;
- in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti di parte;
- in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni e di consulenti di parte.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La struttura delegata deve comunicare quanto segue:

Indicatore 1: elenco dei contenziosi in corso;

Indicatore 2: elenco dei contenziosi conclusi con la Pubblica Amministrazione.

PROCESSI STRUMENTALI

1. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo di selezione e gestione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la società ed una persona fisica. Il processo viene attivato per tutti i segmenti professionali di interesse (manager, professionalizzati, neo-laureati e neo-diplomati) e si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- acquisizione e gestione dei curricula-vitae;
- selezione;
- formulazione dell'offerta ed assunzione.

REATI ASSOCIABILI

Il processo di selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**.

La selezione e l'assunzione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (es.: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, etc.).

L'indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo** tra la Funzione del Personale e le funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell'esistenza di **momenti valutativi tracciabili**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Nella fase "Acquisizione e gestione dei curricula -vitae", tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad es., società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.).
- Nella fase "Selezione", rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito:
 - prevedere distinte modalità di valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato;
 - assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (nelle realtà organizzative più strutturate, la valutazione a cura della funzione "tecnica" deve essere sempre accompagnata da quella della Funzione Risorse Umane);
 - richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate.
- Nella fase "Formulazione dell'offerta e assunzione":
 - procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità;
 - in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

Il processo deve prevedere, inoltre, modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai principi sopra elencati. Con riferimento alla formalizzazione della lettera di assunzione l'escalation prevede il ricorso al livello superiore (gerarchico o funzionale) rispetto a chi, di norma, è responsabile della firma.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

La Funzione del Personale deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati e/o a seguito di segnalazioni interne.

2. FINANZA DISPOSITIVA E TESORERIA

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità operative della Società.

I flussi suddetti si articolano sostanzialmente in due macro-gruppi:

- Flussi di natura **ordinaria**, connessi ad attività/operazioni correnti (ad es., flussi monetari in uscita relativi a: acquisti di beni, servizi e licenze, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, stipendi e salari).
- Flussi di natura **straordinaria**, connessi alle operazioni di tipo finanziario (ad es., sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti, cessioni di credito, operazioni in valuta estera e sui derivati - swap, futures, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione del fabbisogno finanziario periodico e/o spot sulla base di eventuale comunicazione inoltrate dalle altre funzioni;
- predisposizione delle disponibilità finanziarie, da parte della Tesoreria, alle date prestabilite presso gli istituti bancari di riferimento;
- richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- disposizione di pagamento da inoltrare all'istituto prescelto;
- destinazione dell'importo, conformemente alle disposizione della società;
- riconciliazione del movimento sul benessere bancario con la disposizione emessa.

REATI ASSOCIABILI

Il processo di gestione della tesoreria costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**. Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti** e dei **livelli autorizzativi** da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta dell'ordine di pagamento;

- predisposizione del pagamento dopo le verifiche di rito;
- effettuazione del pagamento;
- controllo/riconciliazioni a consuntivo.
- Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo.
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.
- Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta.
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione, sia di eventuali conti intercompany, sia dei conti intrattenuti con banche.
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria che straordinaria) devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

- Individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;
- Individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;
- Indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;
- Designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione/autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, :

Flusso 1: Flussi finanziari significativi rispetto al normale andamento del business.

Flusso 2: Elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo.

3. OMAGGISTICA [a pubblici dipendenti ed amministratori]

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo di gestione omaggistica è composto da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi, che rientrano o meno nell'attività propria dell'impresa, a clienti, fornitori, forza vendita, lavoratori dipendenti e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi dell'impresa o promuovendola indirettamente.

Il processo di gestione omaggistica è sostanzialmente configurabile come un processo di acquisto e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi:

- Pianificazione e comunicazione del fabbisogno;
- Individuazione del fornitore e conseguente acquisizione;
- Gestione dell'erogazione dei beni/servizi (diretta e tramite magazzino).

REATI ASSOCIABILI

Il processo di gestione omaggistica costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**.

La gestione anomala dell'omaggistica potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es., vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo fra richiedente e acquirente** dell'omaggio e della **definizione di specifiche soglie di valore** per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Identificazione dei soggetti aziendali titolati a:
 - rilasciare omaggi (richiedente),
 - provvedere alla fornitura (acquirente).
- Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifici range economici (e relativo importo massimo spendibile).

- Esistenza di un "catalogo" delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.).
- Registrazione, presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori.
- Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, acquisto e consegna).

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe (particolarmente per il supero del valore economico massimo), con necessario parere della funzione Legale.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Il Responsabile degli Acquisti deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e amministratori oltre soglia.

4. CONSULENZE

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo riguarda l'assegnazione di incarichi per consulenze e prestazioni professionali a soggetti terzi e pertanto si configura, pur nella specificità dell'oggetto contrattuale, come un processo d'acquisizione, articolato nelle seguenti fasi:

- definizione del budget;
- emissione della Richiesta di Consulenza/Prestazione Professionale;
- scelta del Consulente;
- contrattualizzazione;
- gestione operativa del contratto;
- rilascio benessere, contabilizzazione e pagamento fatture.

REATI ASSOCIABILI

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il **reato di corruzione**. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (ad es., con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti**, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della consulenza/prestazione,
 - autorizzazione,
 - definizione contrattuale,
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benessere),
 - effettuazione del pagamento.
- Esistenza di requisiti professionali, legali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso.

- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili).
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.
- Per consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare B.E.E. TEAM Spa nei confronti della P.A. deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/prestazione e per la certificazione/validazione del servizio reso nonché di trasparenti livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire, la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

I Responsabili delle Funzioni utilizzatrici (o delegate a gestire il processo di acquisizione delle consulenze) devono comunicare, con periodicità definita, quando indicato:

Flusso 1: Consuntivo attività di consulenza/prestazioni professionali suddivise per Consulente.

5. GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario.

Le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità extracontrattuali (ad es., insorgere della lite a seguito di danni provocati da terzi all'Azienda e viceversa).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia;
- esame dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

REATI ASSOCIABILI

Il processo relativo agli accordi transattivi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**.

La gestione anomala del processo transattivo potrebbe costituire, infatti, una potenziale modalità di predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" anche ai fini della commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo** fra le fasi chiave del processo e della **tracciabilità delle fasi** a garanzia delle scelte effettuate alla base dell'accordo transattivo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di **responsabilità differenziate** fra:
 - **gestione operativa** del processo aziendale legato all'accordo transattivo,
 - **gestione della trattativa** e formalizzazione dell'accordo transattivo.
- Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, gestione, formalizzazione ed esecuzione dell'accordo).
- Esistenza di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure aziendali per la stipulazione ed esecuzione degli accordi transattivi.
- Esistenza di criteri quali/quantitativi per il ricorso ad accordi transattivi in alternativa alla gestione della controversia in sede giudiziale.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe (particolarmente per il supero delle soglie di cui al punto precedente), con necessario parere della funzione Legale.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Il Vertice aziendale deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco delle transazioni significative (oltre un prestabilito valore soglia), e di quelle gestite in deroga.

6. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione fabbisogni in relazione al budget e definizione del Programma d'Acquisto;
- emissione della Richiesta di Acquisto;
- scelta della fonte d'acquisto e definizione del contratto;
- gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni/consegna beni);
- rilascio benestare;
- contabilizzazione e pagamento fatture.

REATI ASSOCIABILI

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad es., con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti** e della **valutazione complessiva delle forniture**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di **attori diversi** operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della fornitura,
 - effettuazione dell'acquisto,
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benestare),
 - effettuazione del pagamento.
- Esistenza di criteri tecnico-economici per:
 - la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento),

- la validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti,
- la valutazione complessiva dei fornitori.
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili).
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione e di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d’acquisizione gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad es., per scelta di fornitori non presenti in Albo, mancata comparazione fra offerte alternative, ecc.).

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Il Responsabile degli Acquisti deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: Elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra indicati.

7. SPESE DI RAPPRESENTANZA [verso pubblici dipendenti ed amministratori]

DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva dell'Azienda e dell'attività.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- formazione della decisione dell'intervento;
- sostenimento della spesa;
- autorizzazione al rimborso;
- rimborso.

REATI ASSOCIABILI

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**.

La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es., vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Si tenga comunque presente l'elenco dei reati in allegato 2.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **individuazione dei soggetti abilitati** (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla **tracciabilità degli atti**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- definizione delle categorie di spesa effettuabili;
- identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese;
- esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;
- esistenza, presso la funzione Risorse Umane, di registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai principi sopra esposti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ORGANISMO DI VIGILANZA/COMITATO DI CONTROLLO

Il Responsabile della funzione Risorse Umane deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Flusso 1: elenco spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa) oltre soglia.

8. AGENTI E MEDIATORI

DESCRIZIONE PROCESSO

Il rapporto con agenti e mediatori si realizza a supporto dell'attività di vendita. Il rapporto con tali categorie di soggetti è sostanzialmente configurabile come un processo di acquisizione di servizi professionali e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi:

- definizione del fabbisogno di servizio;
- individuazione e scelta del professionista;
- contrattualizzazione;
- controllo e valutazione della prestazione.

REATI ASSOCIABILI

La non corretta gestione degli agenti può costituire una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**.

La gestione anomala infatti potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nello svolgimento delle attività aziendali di vendita alla Pubblica Amministrazione.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa essenzialmente su due elementi qualificanti rappresentati dalla selezione dei soggetti terzi secondo specifici requisiti e dalla valutazione del livello professionale offerto. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Nella fase di "Individuazione e scelta del professionista" verifica dei requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità attraverso:
 - Autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti.
 - Presentazione del Certificato Generale del Casellario e dei Carichi pendenti.

Le informazioni raccolte in fase di iniziale impostazione del rapporto dovranno essere periodicamente aggiornate (almeno ogni 3 anni).

- Nella fase di "Contrattualizzazione" utilizzo sistematico di accordi scritti, secondo standard contrattuali validati dal Legale. Tali contratti devono:
 - essere definiti avendo a riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio acquisito;
 - prevedere una specifica clausola che vincoli agenti e mediatori all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dall'Azienda. La mancata osservanza di tale clausola, da sottoscrivere espressamente, dovrà essere indicata come possibile causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
- Nella fase di "Controllo e valutazione della prestazione" prevedere:

- effettuazione di periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della rispondenza dei soggetti ai requisiti di selezione;
- istituzione di una "Black List" per la gestione delle informazioni relative a situazioni anomale rilevate e nominativi di agenti/mediatori cessati per motivazioni *ex lege* 231/01;
- tracciabilità delle attività sopra descritte per la ricostruzione delle responsabilità, delle scelte effettuate e delle fonti informative.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai principi sopra esposti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO COMITATO DI CONTROLLO

La struttura commerciale deve comunicare con periodicità definita quanto segue:

Flusso 1: elenco dei rapporti con agenti e mediatori gestiti in deroga ai principi sopra elencati (inclusi quelli gestiti mediante escalation autorizzativa).

PARTE SPECIALE "B"

**Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi
i reati societari ex artt. 25 ter e sexies del D. Lgs. 231/2001**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale B tratta i reati societari e di market abuse di cui agli artt. 25 ter e sexies riportati in allegato 2.

Obiettivo della presente disciplina è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dal D. Lgs. 231/01.

2. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE

Si riporta, di seguito, l'elenco dei principali reati societari contemplati dal D. Lgs. 231/01 la cui commissione possa, comunque, comportare un beneficio da parte della Società (per le descrizioni di dettaglio si rinvia all'allegato 2):

- a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).
- b) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).
- c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.).
- d) Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- f) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- g) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- h) Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- i) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lg. 58/98 Testo Unico della Finanza).
- j) Manipolazione del mercato (art. 185 del D.lg. 58/98 Testo Unico della Finanza).

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE

I principali Processi Sensibili che B.E.E. TEAM Spa ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e relazioni periodiche), e prospetti informativi a fronte di operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.) e particolari;

2. predisposizione delle informazioni relative alla formazione del bilancio e delle relazioni periodiche a livello consolidato di Gruppo;
3. gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo;
4. operazioni relative al capitale sociale.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori e i sindaci (soggetti apicali) di B.E.E. TEAM Spa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori ed i sindaci, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 C.C., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

5. REGOLE GENERALI

5.1 Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di B.E.E. TEAM Spa e più in generale i "Destinatari" della presente Parte Speciale devono conoscere e sono tenuti a rispettare:

- a) il Codice Etico di B.E.E. TEAM Spa;
- b) il sistema di controllo interno, le procedure/linee guida aziendali e il sistema di controllo della gestione;
- c) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa (organigrammi);
- d) i principi contabili nazionali ed internazionali;
- e) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- f) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- g) le leggi, norme e regolamenti, per quanto applicabili, emanati dagli enti di controllo dei mercati.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25-ter e sexies del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste dalla presente Parte Speciale.

Conseguentemente i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

1. Tenere un comportamento corretto e trasparente, conforme alle norme di legge ed alle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo che ai soci ed ai terzi venga fornita un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rilevazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati difformi dal vero o incompleti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- b) omettere dati od informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

2. Osservare la normativa di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legali non distribuibili;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- e) procedere alla formazione od all'aumento fittizi del capitale sociale;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
3. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e rendendo agevole e trasparente ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- In particolare, è fatto divieto di:
- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, compiendo atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
4. Tenere comportamenti rispettosi delle norme di legge e delle procedure interne, assicurando la massima accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi o garantiti dalla società, necessari per permettere agli investitori di formarsi un giudizio correttamente basato in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, all'evoluzione della sua attività, nonché ai suoi strumenti finanziari e relativi diritti.
- In particolare è fatto divieto di:
- a) modificare in qualunque modo dati o informazioni destinati alla redazione dei prospetti informativi;
 - b) illustrare dati e informazioni in modo fuorviante, tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ovvero sull'evoluzione dell'attività sociale, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
5. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie difforni dal vero idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
- In particolare è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie difforni dal vero o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o

ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

6. Effettuare con tempestività, correttezza e completezza ogni comunicazione prevista dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, senza interporre ostacolo alcuno all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate da tali autorità.

In particolare è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche, previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della società, nonché omettere la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- b) esporre nelle comunicazioni di qualunque genere fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

6. DOCUMENTI DIFFUSI TRA GLI ORGANI SOCIALI DI B.E.E. TEAM Spa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di B.E.E. TEAM Spa devono in generale conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico di B.E.E. TEAM Spa;
- b) il sistema di controllo interno, nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo della gestione che lo compongono;
- c) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa (organigrammi);
- d) le procedure della società;
- e) il sistema disciplinare di cui al presente M.O.;
- f) in generale, la normativa italiana applicabile.

7. PROCEDURE E CONTROLLI SPECIFICI

Di seguito vengono indicate le procedure ed i controlli previsti a livello delle specifiche tipologie di reato di cui all'art. 25-ter e sexies del Decreto (per la descrizione delle fattispecie si rinvia all'allegato 2), con evidenza, per ciascuna di esse:

- dei processi aziendali sensibili;
- delle procedure e i controlli previsti dalla Società per prevenire la commissione dei reati di cui si tratta.

In linea generale, ai fini della prevenzione dei reati societari e di market abuse, oltre a quanto nel seguito indicato, devono essere previsti dei programmi di informazione e formazione rivolta

- a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio ed alle loro evoluzioni;
- agli amministratori, al management ed ai dipendenti, sulle regole di Corporate Governance e sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria.

7.1 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c)

Aree a rischio

- Amministrazione
- Gestione della Finanza
- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.
- Predisposizione dei documenti di cui si tratta (bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, diretti ai soci o al pubblico) in base a specifiche procedure che:
 - assicurino la precisione e la completezza dei dati e delle notizie che ogni funzione interessata deve fornire nonché il rispetto e l'adeguatezza dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati stessi, prevedendo la definizione delle funzioni coinvolte, delle scadenze da osservare, degli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, nonché l'organizzazione dei relativi flussi;
 - regolino la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che garantisce la documentazione dei singoli passaggi nonché l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati;
 - regolino criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

- Tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del CdA, della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione, predisponendo idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti.
- Sottoscrizione da parte del massimo vertice esecutivo della cosiddetta lettera di attestazione o manleva richiesta dalla società di revisione.
- Prassi di riunioni di coordinamento tra i diversi organi di controllo.
- Comunicazione sistematica al Comitato di Controllo di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione di bilancio.
- Invio al Comitato di Controllo delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione.

7.2 Falso in prospetto (art.173-bis T.U.F)

Aree a rischio

- Amministrazione
- Gestione della Finanza
- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.
- Al fine di prevenire la commissione del reato, sono stabilite regole/procedure interne che prevedono:
 - a) Modalità di verifica della correttezza dei dati e delle informazioni di fonte interna e citazione della fonte per quelle provenienti dall'esterno dell'Azienda.
 - b) Impiego di informazioni previsionali dalle funzioni ed approvate dal CdA e/o dall'Amministratore Delegato.
 - c) Individuazione di un soggetto responsabile per ogni singola operazione di redazione di prospetti informativi.
 - d) Diffusione dei principi di comportamento in materia previsti dal presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo la massima collaborazione e correttezza.

- e) Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
 - f) Informativa al Comitato di Controllo da parte del soggetto responsabile dell'operazione di ciascuna iniziativa che richieda la redazione di prospetti e della loro avvenuta pubblicazione.
- Verifica di coerenza del sistema di deleghe e procure anche in tema di disciplina di Corporate Governance.

7.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni alla società di revisione (art.2624 c.c.)

Aree a rischio

- Amministrazione
- Gestione della Finanza
- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

Stante la particolare natura della fattispecie, i controlli ipotizzabili sono quelli indicati per la prevenzione del reato in false comunicazioni sociali.

7.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Aree a rischio

- Amministrazione
- Gestione della Finanza
- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.
- Al fine di prevenire la commissione del reato, sono stabilite le seguenti regole/procedure interne:

- a) trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
 - b) messa a disposizione degli organi di controllo (Collegio Sindacale, Società di revisione, Comitato di Controllo) di tutta la documentazione di cui essi necessitano per lo svolgimento dei loro controlli;
 - c) diffusione dei principi di comportamento in materia previsti dal presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo la massima collaborazione e correttezza;
 - d) predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
- Verifica di coerenza del sistema di deleghe e procure anche in tema di disciplina di Corporate Governance.

7.5 Illecite operazioni sulle azioni proprie o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Aree a rischi

- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.
- Formalizzazione delle procedure per l'acquisto sia di azioni proprie B.E.E. Team sia di partecipazioni nelle società controllanti da parte di società del Gruppo (l'acquisto di tali partecipazioni deve sempre avvenire nei limiti previsti dal Codice Civile e dallo Statuto).
- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.

7.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Aree a rischio

- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti del Codice Etico della Società.
- Prevedere che le operazioni straordinarie avvengano sempre nel rispetto delle norme fissate dal Codice Civile.
- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
- Verifica di coerenza del sistema di deleghe e procure anche in tema di disciplina di Corporate Governance.

7.7 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- bis c.c.)

Aree a rischio:

- Consiglieri di Amministrazione.
- Sindaci.
- Revisori.

Procedure e controlli :

- Diffusione tra i soggetti apicali del Codice Etico della Società.
- Obbligo di comunicazione, da parte degli amministratori, del proprio interesse in una determinata operazione e di astensione dalla decisione in materia.

7.8 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) e illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Aree a rischio

- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti del Codice Etico della Società.

- Preciso richiamo al rispetto della legge e delle norme statutarie nelle restituzioni di conferimento e nelle distribuzioni di utili o riserve.
- Pronta comunicazione ai creditori delle operazioni suddette, nel caso in cui portino a riduzioni del capitale sociale, al fine di ottenere la loro autorizzazione, secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile.
- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
- Verifica di coerenza del sistema di deleghe e procure anche in tema di disciplina di Corporate Governance.

7.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Aree a rischio

- Amministrazione.
- Gestione della Finanza.
- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti del Codice Etico della Società.
- Preciso richiamo al rispetto della legge e delle norme statutarie nello svolgimento delle operazioni di formazione ed incremento del capitale sociale.
- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
- Verifica di coerenza del sistema di deleghe e procure anche in tema di disciplina di Corporate Governance.

7.10 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Aree a rischio

- Vertice Aziendale.

Procedure e controlli:

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.

- Presenza di norme statutarie che disciplinano le modalità di partecipazione e di svolgimento delle assemblee sociali, nonché le maggioranze previste per l'adozione delle delibere assembleari.

7.11 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Aree a rischio:

- Vertice Aziendale.
- Organi amministrativi.
- Management e dipendenti operanti nelle attività a rischio.

Procedure e controlli:

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.
- Introduzione del divieto di compimento di operazioni personali, per conto proprio o di terzi, effettuate utilizzando informazioni privilegiate, relative alla Società ed al Gruppo di appartenenza, acquisite in ragione delle proprie funzioni.
- Al fine di prevenire la commissione del reato sono stabilite regole/procedure interne, al livello di Società e/o di Gruppo, relative a:
 - gestione, diffusione, trattamento e modalità di protezione delle informazioni privilegiate anche attraverso l'introduzione di meccanismi di tracciabilità degli accessi;
 - definizione dei criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate;
 - istituzione del relativo Registro in cui vengono iscritti i soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate, definizione dei criteri di iscrizione ed individuazione del soggetto responsabile della sua tenuta;
 - informativa ai soggetti rilevanti in merito agli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate;
 - modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla società e individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e diffondibilità delle informazioni.

7.12 Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Aree a rischio:

- Vertice Aziendale.

B.E.E. Team spa – Tutti i diritti riservati.

- Organi amministrativi.
- Management.

Procedure e controlli:

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di B.E.E. TEAM Spa del Codice Etico della Società.
- Introduzione del divieto di compimento di operazioni personali, per conto proprio o di terzi, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni;
- Introduzione del divieto di diffondere informazioni comunque fuorvianti relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze che possano anche solo potenzialmente influire sul prezzo degli strumenti finanziari stessi.

Al fine di prevenire la commissione del reato, a livello di Società e/o di Gruppo, sono stabilite regole/procedure interne relative a:

- comportamento degli esponenti aziendali che abbiano accesso a informazioni privilegiate, con particolare riferimento agli obblighi informativi e di comportamento inerenti eventuali operazioni su strumenti finanziari;
- modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla società e individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e diffondibilità delle informazioni;
- le operazioni su titoli della Società con previsione di espreso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati;
- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti/partner (previsione di clausole di riservatezza).

8. FLUSSI VERSO IL COMITATO DI CONTROLLO

Sono previsti periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Società di Revisione, Comitato di Controllo) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e regole di Corporate Governance.

Vengono segnalati al Comitato di Controllo gli eventuali casi di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

PARTE SPECIALE "C"

Reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime in violazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (Art . 25 septies D. Lgs. 231/01)

1. FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale C ha come obiettivo la disciplina dei comportamenti finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti all'art 25 septies del D. Lgs. 231, mediante l'attuazione di un "sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi" di cui all'art. 30 del dal Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.S.: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e seguenti) basato su;

- la definizione di una politica aziendale per la sicurezza,
- l'analisi dei rischi,
- la definizione di procedure ed istruzioni comportamentali,
- la formazione e l'addestramento del personale,
- l'auto-controllo (ispezioni interne),
- la registrazione formalizzata delle attività svolte,
- il riesame periodico degli obiettivi di miglioramento da parte del vertice aziendale.

2. REGOLE GENERALI

2.1 Il sistema in linea generale

La presente sezione del Modello è rivolta ai soggetti aziendali che si trovano in condizioni tali da doverla applicare e/o rispettare, nello svolgimento di Attività a Rischio, al fine di prevenire comportamenti idonei al verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/01. Tutto ciò con obblighi differenziati in relazione al ruolo ed alle responsabilità loro assegnati in azienda, con particolare riferimento a:

- **Datore di Lavoro**
- **Dirigenti**
- **Appaltatori**
- **Preposti**
- **Medico competente**
- **Dipendenti**
- **Comitato di Controllo**

Nello svolgimento delle operazioni attinenti le Attività a Rischio dei reati di cui si tratta, oltre alle regole previste dal presente Modello, i Destinatari di questo Sistema, sono tenuti a rispettare:

- normativa italiana e straniera applicabile;

- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni regolanti la materia in questione);
- i principi contabili nazionali e internazionali inerenti ai costi della sicurezza nei contratti di somministrazione di appalto e subappalto nel ramo dei pubblici appalti.

2.1.1 Requisiti e competenze

- a. Nomina formale del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Medico competente, degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e alla gestione emergenza.
- b. Individuazione dei soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento.
- c. Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente devono avere capacità e requisiti professionali in materia di Prevenzione e Protezione.
- d. Il Medico competente deve partecipare all'organizzazione della valutazione dei rischi, delle attività di tutela e dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

2.1.2 Informazione

- a. Attività di informazione a dipendenti e nuovi assunti sui rischi specifici dell'impresa.
- b. Evidenza dell'informativa erogata in materia di sicurezza e verbalizzazione degli incontri.
- c. Documentazione formale dell'informazione e delle istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro.
- d. Organizzazione di incontri periodici tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.
- e. Informazione sulla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sul Medico competente e sugli addetti ai compiti specifici.
- f. Coinvolgimento del Responsabile SPP e/o del Medico nella definizione delle informazioni.
- g. Coinvolgimento dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi e nella designazione degli addetti.

2.1.3 Formazione

- a. Formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro.

- b. Somministrazione di questionari di valutazione.
- c. Verifica dell'adeguatezza della formazione ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato.
- d. Predisposizione di uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati.
- e. Formazione preventiva, aggiuntiva e specifica, per i lavoratori che cambiano mansione e per quelli trasferiti.
- f. Partecipazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o del Medico competente alla stesura del piano di formazione.
- g. Specifica formazione per gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione.
- h. Periodiche esercitazioni di evacuazione con relativa verbalizzazione.

2.1.4 Registri ed altri documenti

- a. Aggiornamento del registro infortuni e del registro delle pratiche delle malattie professionali.
- b. Predisposizione del registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni.
- c. Evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente.
- d. Tenuta di un archivio degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
- e. Il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione e contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

2.1.5 Riunioni

Incontri periodici tra le funzioni preposte, in cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza/Comitato di Controllo, organizzati con formale convocazione e relativa verbalizzazione.

2.2 Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a coloro che, per attività o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare e osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo, di porre in essere, ovvero dare causa a condotte che integrino, direttamente o indirettamente, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In relazione a tutto quanto precede e tenuto conto della loro specifica posizione aziendale (ruolo e responsabilità) i soggetti come sopra individuati sono tenuti ai seguenti obblighi:

Il Datore di lavoro deve:

Nomina dei responsabili:

1. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno all'azienda;

Valutazione dei rischi:

1. valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli legati all'utilizzo di attrezzature e materiali di lavoro, e quelli connessi ai luoghi di lavoro;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il Datore di lavoro ed i Dirigenti devono:

Nomina dei responsabili:

1. designare gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) interno o esterno all'azienda;
2. nominare il Medico competente;
3. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
4. affidare ai lavoratori compiti che tengano conto delle loro capacità e condizione di salute;

Valutazione dei rischi:

1. valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli legati all'utilizzo di attrezzature e materiali di lavoro, e quelli connessi ai luoghi di lavoro;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e con il Medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
3. organizzare incontri periodici tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
4. consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze.

Misure di prevenzione

1. adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:

- designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
2. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 3. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 4. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti
 5. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Informazione:

1. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute ed al Rappresentante medesimo di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione relative, nonché a quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
2. **erogare attività di informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;**
3. assicurare l'evidenza dell'informativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e la verbalizzazione degli eventuali incontri;
4. informare dipendenti e nuovi assunti (compresi interinali, stagisti e co.co.pro) sulla nomina del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP e ASPP), del Medico competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione;

5. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
6. produrre documentazione formale dell'informazione e delle istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
7. coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o il Medico competente nella definizione delle informazioni.

Formazione

1. erogare a tutti i dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
2. ottenere la partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o del Medico competente alla stesura del piano di formazione;
3. somministrare i questionari di valutazione;
4. verificare l'adeguatezza della formazione ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
5. predisporre uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
6. erogare una formazione preventiva, aggiuntiva e specifica, per i lavoratori che cambiano mansione e per quelli trasferiti;
7. erogare specifica formazione per gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso);
8. prevedere periodiche esercitazioni di evacuazione, di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze);
9. erogare formazione specifica per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Registri ed altri documenti:

1. tenere il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
2. predisporre e tenere il registro degli esposti nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Riunioni

1. organizzare incontri periodici tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza/Comitato di Controllo, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Nei contratti d'appalto

A. il datore di lavoro committente (appaltante) e l'appaltatore devono elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare i rischi medesimi. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera;

B. la Società, in qualità di appaltante deve:

1. in presenza di subappaltatori definire le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto;
2. verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
3. indicare, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
4. definire, nei contratti di appalto, la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto;
5. fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
6. predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto;
7. formalizzare le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto in contratti scritti, nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/08, tra i quali, in capo al datore di lavoro, "la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto";
8. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

C. la Società, in qualità di appaltatrice deve:

1. predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice;

2. richiedere alle società presso le quali opera come tale le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

I Preposti devono:

1. verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
2. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
3. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
4. informare i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
7. Frequentare gli appositi corsi di formazione erogati secondo quanto previsto dalla normativa in dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Medico competente deve:

1. custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta;
2. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
3. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
4. fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), sul significato della sorveglianza sanitaria;

5. comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
6. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

I Lavoratori devono:

1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai precedenti punti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
3. non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
4. non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
5. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
6. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
7. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
8. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2.3 Attività del Comitato di Controllo

L'attività del Comitato di Controllo deve fare riferimento alla specifica storia dell'Ente ed alle sue caratteristiche peculiari (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, numero infortuni ed entità degli stessi, libro degli infortuni etc.).

Il Comitato di Controllo deve verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

1. Valutazioni del rischio:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e relativi aggiornamenti; in tale ambito:
 - valutazione rischi luoghi di lavoro;

- valutazione del rischio incendio;
- valutazione del rischio chimico;
- valutazione rischi attrezzature di lavoro;
- valutazione di esposizione al rumore;
- valutazione rischio amianto;
- valutazione rischio vibrazioni;
- valutazione rischio microclima;
- valutazione della movimentazione manuale dei carichi e dei rischi di patologie da sforzi ripetuti (Cumulative Trauma Disorders - CTD);
- valutazione del rischio relativo all'uso dei videoterminali;
- valutazione rischio agenti cancerogeni;
- valutazione rischi in quota;
- valutazione rischio stress lavoro-correlato;
- programma degli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza.

2. *Adempimenti formali:*

- verbale CdA recante la designazione del datore di Lavoro;
- deleghe ed incarichi per l'attuazione delle attività di sicurezza;
- nomina del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP);
- elezione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- designazione degli addetti alla prevenzione incendi, al primo soccorso ed alla gestione dell'emergenza;
- verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi e delle consultazioni dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- documentazione di avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

3. *Prevenzioni incendi e gestione dell'emergenza:*

- certificato di prevenzione incendi;
- piano di emergenza ed evacuazione;
- attestati formazione squadra antincendio, primo soccorso e gestione emergenze;
- verbali prove e gestione delle emergenze;
- registro delle verifiche e manutenzioni sulle attrezzature antincendio (ex D.P.R. 37/98).

4. *Attività di formazione:*

- attestati e verbali di formazione del personale preposto;
- verbali di informazione e formazione lavoratori;
- documentazione relativa alla formazione di: RSPP, ASPP e RLS.

5. *Documentazione procedurale, in conformità a quanto previsto al successivo punto 2.4.*

6. *Gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera.*

7. *Sorveglianza sanitaria:*

- nomina Medico competente;
- protocollo sanitario ed accertamenti sanitari di idoneità alla mansione specifica;
- relazione su sopralluogo Medico competente.

8. *Documentazione tecnica:*

- planimetria e layout aggiornato;
- certificato di usabilità dei locali;
- dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- denuncia e verifica impianto di messa a terra;
- documentazione generatori di calore e libretto di centrale;
- libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature;
- schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati.

2.4 Flussi verso il Comitato di Controllo

Sono da prevedere flussi all'OdV nei seguenti casi:

- Segnalazioni, ripetizioni ed aggiornamenti:
 - documenti di valutazione del rischio;
 - adempimenti formali di nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, MC) e addetti a compiti speciali;
 - certificato di prevenzione incendi e registro antincendi con i vari aggiornamenti;
 - documentazione tecnico-procedurale.
- Segnalazioni ad evento:
 - tutti i casi di infortunio sul lavoro (anche quelli di minore entità);
 - risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature effettuate da qualunque ente esterno;
 - risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro effettuate da enti interni.

3. PROCEDURE SPECIFICHE

Per una corretta attuazione di quanto stabilito nel precedente § 1, **la Società assicura** la emissione, la effettiva e coerente applicazione e l'adeguamento nel tempo delle seguenti specifiche procedure/disposizioni:

- a. definizione formale delle funzioni di responsabilità in materia di sicurezza;
- b. organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici e gestione dei relativi risultati;
- c. gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- d. gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

PARTE SPECIALE "D"

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001)

1. PREMESSA

La Parte Speciale D riguarda i reati commessi in violazione delle norme sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, riferendosi a comportamenti relativi alle corrispondenti fattispecie indicate .

Obiettivo della presente disciplina è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati inseriti nel corpus del D. Lgs. 231/01, all'art. 25 octies, con la c.d. III Direttiva Antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007), come descritti nell'allegato 2.

2. PROCESSI SENSIBILI

I principali processi sensibili possono essere così riassunti:

Rapporti con soggetti terzi

1. Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
2. Transazioni finanziarie con controparti;
3. Investimenti con controparti.

Rapporti infragruppo

4. Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;
5. Gestione dei flussi finanziari;
6. Investimenti infragruppo.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che chiunque possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati qui considerati, si attenga a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,.

Nello svolgimento delle operazioni attinenti le Attività di Rischio, oltre alle regole previste dal Modello, i Destinatari di questo sistema di prevenzione, sono tenuti a rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni circa la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione);
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società.

3.2 Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a coloro che, per attività o funzione svolta, si trovino ad operare nelle citate Aree di Rischio, di porre in essere, ovvero dare causa a condotte che integrino, direttamente o indirettamente, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienze illecite.

Conseguentemente, i soggetti come sopra identificati hanno l'espresso obbligo di:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/ finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato, etc.)
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (esempio paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, etc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie, verificare sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per

contanti, eventuale utilizzo di libretto al portatore o anonimo per la gestione della liquidità, etc.);

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- determinare criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- adottare adeguati programmi di informazione del personale ritenuto esposto al rischio riciclaggio.

3.3 Attività del Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo deve verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. entità del prezzo, qualità del prodotto, condizioni dell'offerente, ecc.).
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.
- Controllo dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Verifica dell'adeguatezza della funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Verifica dell'adeguatezza dell'identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- Verifica dell'adeguatezza dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

3.4 Flussi verso il Comitato di Controllo

Devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza/Comitato di Controllo le operazioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati in riferimento agli specifici processi aziendali a rischio reato ed in concomitanza con i flussi periodici previsti nella Parte Speciale A.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Per una corretta attuazione di quanto stabilito nel § 3, vale l'osservanza delle specifiche disposizioni inserite nelle procedure aziendali relativamente ai processi sensibili richiamati in precedenza.

PARTE SPECIALE "E"

**Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati
informatici previsti dall'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/01
(introdotto dalla Legge 48/2008)**

1. PREMESSA

Il D. Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D. Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", trattati nella presente Parte Speciale E.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello Organizzativo, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili più avanti individuate.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti di cui sopra mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui si tratta.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D. Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici (per i cui contenuti di dettaglio si rinvia all'allegato 2):

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);*
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinqies c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.);*

- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.);*

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);*
- *diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);*

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

- *falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);*
- *frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.).*

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

3. PROCESSI SENSIBILI

Le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati informatici previsti dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001 sono, teoricamente, tutte quelle in cui le attività sono supportate da sistemi informatici e/o telematici per la elaborazione e trasmissione di dati (gestionali, contabili, fiscali, etc). La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate **misure organizzative, tecnologiche e normative**.

Per quanto concerne le **attività sensibili** individuate, con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, si evidenzia che qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, database, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

La macroarea di attività a rischio sono le seguenti:

- sistemi informativi di gestione aziendale,
- servizi applicativi finanziario/gestionali,
- elaborazione delle informazioni di carattere finanziario/gestionale,
- attività di gestione, e/o amministrazione, e/o manutenzione dei sistemi IT,
- sistemi informativi di supporto alla produzione.

Particolare attenzione è rivolta alle **attività di gestione e monitoraggio** degli accessi ai sistemi IT, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione,
- gestione e protezione della postazione di lavoro,

- gestione degli accessi verso l'esterno,
- gestione e protezione delle reti,
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione,
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

Oltre ai presidi di carattere generale che disciplinano gli aspetti etico -comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, B.E.E TEAM ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali:

- gestione delle architetture di firewalling atte a separare gli ambienti in modo da identificare le minacce a seconda della rete di provenienza (internet o intranet) e, all'interno del perimetro di rete intranet, a separare gli ambienti di produzione da quelli office gestione delle profilazioni utente in base alle funzioni preposte e alle relative competenze, in modo da garantire l'operatività su dati e applicazioni sulla base di ruoli e responsabilità;
- gestione di sistemi IDS per il monitoraggio e la registrazione di tutti i tentativi di accesso non autorizzato, con la relativa analisi da parte dei responsabili della sicurezza infrastrutturale;

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti relativi alla *protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici*: **Codice in materia di protezione dei dati personali** (D. Lgs. 196/2003), **provvedimenti del Garante Privacy**, regolamenti e procedure sugli abusi di mercato, etc. Ad esempio, nell'ambito delle previsioni del codice privacy, assumono rilevanza le misure di protezione fisica dei sistemi, dei dati e dei programmi informatici, fra le quali:

- installazione e gestione di sistemi di allarme, antifurto, antincendio, eccetera;
- installazione e gestione di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica;
- installazione, gestione ed aggiornamento di programmi antivirus;
- controllo degli accessi ai locali del centro elaborazione dati;
- inventario periodico delle attrezzature hardware, dei programmi e delle licenze d'uso;
- assegnazione di codici di accesso personalizzati in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti al personale che utilizza i sistemi informatici/telematici;
- conservazione dei codici di accesso in luoghi protetti e gestione delle sostituzioni;
- sistemi di salvataggio periodico dei dati;
- sistemi di conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di back-up.

Secondo gli approcci sopra descritti, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che B.E.E TEAM si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella

- fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
 - **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che chiunque possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati qui considerati, si attenga a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, i delitti informatici o il trattamento illecito dei dati. Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, B.E.E TEAM, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci **politiche di sicurezza informatica**. In particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per **sistema aziendale di sicurezza informatica** si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

4.2 Principi generali di comportamento

Sulla base dei principi generali declinati in precedenza, la presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari, come sopra definiti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate nella presente parte speciale (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);

- porre in essere, collaborare o dare atto alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene non risultino tali da costituire reato, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale, oltre alle altre norme aziendali o di Gruppo contenute, ad esempio, nel "Codice Etico", nelle "Regole aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici e le forme di controllo dei lavoratori", nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza", ecc.
- Nell'ambito delle suddette regole, è **fatto divieto**, in particolare, di:
 - a. alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
 - b. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
 - c. accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
 - d. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - e. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
 - f. svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 - g. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - h. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
 - i. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
 - j. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - k. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal responsabile dei Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di diffondere, comunicare o lasciare incustodite le proprie password di accesso, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico della Società;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi (Custode delle credenziali), che provvederà immediatamente alla sua sostituzione;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- evitare di installare/utilizzare in modo non appropriato apparecchiature hardware, anche esterne rispetto a personal computer e pc portatili che possano contenere programmi o software potenzialmente dannosi per il sistema;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

E' altresì fatto obbligo:

- a. agli Amministratori di Sistema di denunciare al Responsabile della funzione amministrativa eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hacker;
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di attenersi al Regole aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici e le forme di controllo dei lavoratori" "Regole aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici e le forme di controllo dei lavoratori" e DPSS³ relativo a: utilizzo del personal computer;
 - utilizzo della rete;
 - gestione delle password;
 - utilizzo dei supporti magnetici;
 - utilizzo dei pc portatili;
 - uso della posta elettronica;
 - policy in materia di privacy e riservatezza del know-how.

E', comunque, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di B.E.E TEAM siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

4.3 Principi del sistema di controllo per la prevenzione dei reati informatici

Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà basarsi, ove applicabili, sui seguenti **principi di controllo**:

³ - Documento Programmatico sulla Sicurezza con i contenuti minimi indicati alla regola 19 dell'allegato B del D.Lgs. 196/03 deve essere obbligatoriamente tenuto dall'Amministratore di sistema".

- **Segregazione delle attività** [*Separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio*] - Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici** che supportano i processi esposti a rischio. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente tracciata/registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità.

Inoltre si richiede:

- chiara definizione delle responsabilità delle funzioni preposte alle attività di gestione dei sistemi informativi;
- procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;
- procedure di *escalation* per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevata criticità e la gestione dei rapporti con gli Enti Istituzionali.

5. ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO

L'attività del Comitato di Controllo sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette

funzioni e il Comitato di Controllo al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando al Comitato di Controllo il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dal Comitato di Controllo saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che al Comitato di Controllo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili. Di detti controlli il Comitato di Controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

6. FLUSSI VERSO IL COMITATO DI CONTROLLO

E' compito dei Responsabili di Funzione informare il Comitato di Controllo circa:

- la piena conoscenza da parte dei vari Responsabili e dei sottoposti del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D. Lgs. 231/01;
- l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività di controllo e verifica;
- anomalie e deroghe eventuali alle procedure di accesso ai sistemi informatici/telematici.

7. PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti capitoli, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, deve essere predisposta ed applicata una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;

- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

APPENDICE

A. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE E “FUORI PROCEDURA” DAI SOGGETTI APICALI

3. Ambito di riferimento

I soggetti apicali secondo il D. Lgs. 231/01 sono identificati all'art. 5 come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso".

Il D. Lgs. 231/01 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti in posizioni apicali è sostanziale ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria.

I soggetti in posizione apicale in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello Organizzativo, che gli stessi conoscono e condividono. Pur tuttavia tali soggetti sono talvolta necessitati – nell'interesse della società – ad avviare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

A quest'ultima tipologia di operazione si rivolge il presente Schema di Controllo Interno.

4. Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della tracciabilità degli atti e del flusso informativo verso il Comitato di Controllo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Tracciabilità dell'operazione in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa.

Speciale riguardo deve assumere l'esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non necessariamente devono essere esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es., riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato;

- Specifica informativa, da parte dello stesso soggetto apicale che ha attivato l'operazione "in deroga", verso il Comitato di Controllo affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività;

Si sottolinea, inoltre, che un ulteriore elemento rafforzativo del sistema deriva dalla "cattura" delle operazioni "degli apicali" anche attraverso i flussi informativi riguardanti le operazioni "in deroga", previsti dai singoli Schemi di Controllo Interno sui Processi Strumentali. Tali flussi contemplano, infatti, l'invio degli estremi delle operazioni "in deroga" (a prescindere dalle origini delle stesse) all'Organismo di Vigilanza/Comitato di Controllo a cura dei Responsabili delle Funzioni materialmente esecutrici.

B. PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi.

Il Sistema di Controllo Interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzione, - nel seguito, indicati con unità organizzativa).

1. Ambiente generale di controllo

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto

Nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi) per l'unità organizzativa può essere originata/attivata senza autorizzazione

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche aziendali ed il Codice Etico. In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti,
- nel rispetto dei principi contabili statuiti,
- in coerenza con le procedure amministrative definite,
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

2. Valutazione dei rischi

Gli obiettivi dell' unità organizzativa devono essere definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere gli stessi chiari e condivisi

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente il monitoraggio e l'aggiornamento

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni

3. Attività di controllo

Nessuno deve avere il pieno controllo di un intero processo/attività, ma deve essere prevista a livello procedurale un'adeguata separazione dei ruoli.

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale/di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità

Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività

Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

4. Informazioni e Comunicazione

Deve essere previsto un sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management

I Sistemi Informativi amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

I meccanismi di sicurezza devono garantire la protezione/accesso fisico÷logico ai dati e ai beni di ogni unità organizzativa.

5. Monitoraggio

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate al costante adeguamento

C. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente documento rappresenta le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 231.

Le linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area dei "comportamenti positivi" e dei "comportamenti negativi" specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico di Gruppo.

1. Area dei "comportamenti positivi"

I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la P.A.

L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza di B.E.E. TEAM Spa nei confronti della P.A. deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

E' fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare al Comitato di Controllo ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima.

La Società ed il Comitato di Controllo tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

Il Comitato di Controllo assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Sull'intranet aziendale è disponibile, a tali fini, la casella di posta elettronica dedicata (comitato.controllo@beeteam.it)

I responsabili di funzione devono segnalare al Comitato di Controllo i comportamenti a rischio di reato ex lege 231, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori.

In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta,
- fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile,
- attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso il Comitato di Controllo.

I responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle al Comitato di Controllo.

2. Area dei “comportamenti negativi”

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, si segnalano, se pur a titolo non esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare.

Nei rapporti con i rappresentanti della P.A. è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio,
- promettere o concedere “soluzioni privilegiate” (ad es. interessamento per facilitare l’assunzione di parenti/affini/amici, ecc.),
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale,
- promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l’esecuzione di opere/servizi (ad es. opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.),
- promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore,
- fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati,
- favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (es., affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato).

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della P.A. attraverso terzi fiduciari.

Inoltre, nei confronti della P.A., è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati,
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti,
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della P.A.,
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti,

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A., per ottenere e/o
- modificare informazioni a vantaggio dell'azienda,
- abusare della posizione di gestore/manutentore dei sistemi ICT della P.A., al fine di ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda.

D. Soggetti pubblici interfacciabili per il D. Lgs. 231/01

- Amministrazioni dello stato compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ed universitarie;
- le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo;
- le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
- gli istituti autonomi case popolari,
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale,
- i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- i membri della commissione della comunità europea, del parlamento europeo, della corte di giustizia e della corte dei conti delle comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee;
- le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee;
- i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee;
- coloro che nell'ambito di altri stati membri dell'unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

SCHEDA DI EVIDENZA
Rischio Reati verso le PP.AA.

Periodo:.....

Responsabile Interno:.....

Premesso che:

- o B.E.E. TEAM Spa S.p.A. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- o tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del

il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni di seguito indicate le seguenti principali iniziative/attività:

Pubblica Amministrazione	Principali iniziative/attività

La presente scheda viene conservata a disposizione del Comitato di Controllo di B.E.E. TEAM Spa S.p.A.

L'eventuale documentazione a supporto agli eventi sopra evidenziati è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di B.E.E. TEAM Spa S.p.A. e non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra – ed a quelli intrattenuti con le medesime da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione al modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D. Lgs. 231/01 il cui contenuto dichiara di conoscere e di averne edotto i propri collaboratori.

.....
(firma)

Data:...../...../.....

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dal Comitato di Controllo per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo di B.E.E. TEAM Spa S.p.A.

REATI PRESUPPOSTO
DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Reati previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

La disposizione è finalizzata alla repressione dei fenomeni di distrazione anche parziale di somme ottenute, ad esempio, a titolo di sovvenzione, con riferimento ad ipotesi di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. La figura mira a punire tutti quei casi di abusi, successivi all'erogazione di sovvenzioni, consistenti nell'impiego distorto rispetto agli scopi di legge di finanziamenti ottenuti da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o da parte delle Comunità europee. Soggetto attivo è chiunque sia estraneo alla pubblica amministrazione. Casistica:

la società è diretta beneficiaria delle sovvenzioni che, tuttavia, anziché essere utilizzate per soddisfare le finalità di interesse pubblico a cui sono destinate per legge, vengono invece distratte per altro scopo (si pensi, ad esempio, alle sovvenzioni da parte delle Comunità Europee o di altro ente pubblico da destinare all'attività di formazione o alla riconversione professionale del personale ovvero al finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità).

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo) a danno dello Stato mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi

Tale disposizione è stata introdotta al fine di punire particolari modalità di realizzazione della truffa in erogazioni pubbliche. Il fatto consiste nel conseguimento dell'erogazione pubblica attraverso il deposito o l'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. Ai fini della consumazione è sufficiente il semplice utilizzo o la presentazione di documentazione falsa ovvero la comunicazione di un dato rilevante, prescindendosi dalla induzione in errore e dal danno. Casistica: Anche questo reato, al pari del precedente, può essere commesso in relazione a sovvenzioni pubbliche - nel caso specifico concesse mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti fatti o circostanze non rispondenti al vero ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - che abbiano quale diretta beneficiaria la società.

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato

La fattispecie prevede un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può ritenersi assai ampia. Il comportamento del dirigente della società può integrare in vario modo la fattispecie: truffe perpetrate ai danni di Enti Previdenziali ovvero di amministrazioni locali attraverso dichiarazioni mendaci ovvero altre condotte fraudolente, cioè mediante

condotte che forniscano una rappresentazione della situazione reale in maniera difforme, idonee quindi a indurre in errore ingenerando una falsa rappresentazione della situazione effettiva (di fatto o di diritto). E' il caso delle false dichiarazioni in sede di partecipazione a gare pubbliche per l'aggiudicazione di un servizio o per conseguire particolari benefici di legge (ad esempio: sgravi contributivi per l'assunzione di nuovo personale con contratti formazione lavoro o altre agevolazioni connesse all'assunzione obbligatoria dei disabili ai sensi della L.68/1999) ovvero ancora alterazioni commesse nello svolgimento del servizio di erogazione del trattamento previdenziale per conto dell'INPS al fine di conseguire un illecito arricchimento.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche cioè nell'ipotesi di conseguimento contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, con danno nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico

Occorre notare che il reato di cui all'art. 640 bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316 ter, che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316 bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista. Casistica: l'agente può, mediante artifici o raggiri, indurre lo Stato o altro Ente Pubblico o la Comunità Europea a liquidare o approvare indebite erogazioni pubbliche.

Resta da segnalare che la struttura del presente delitto è in tutto analoga a quella indicata in riferimento all'art. 640 co. 2, n. 1 c.p.

Art. 640 ter c.p.- Frode informatica

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. La casistica è di difficile individuazione considerata la condizione necessaria voluta dal Decreto secondo il quale il reato deve comunque essere commesso a vantaggio o nell'interesse della società. E' tuttavia possibile configurare l'ipotesi di una alterazione di un sistema informatico (ad es. un programma) per il calcolo e il versamento di imposte o tasse su operazioni, che determini un vantaggio, oltre che per il cliente, anche per la società, con corrispondente danno per l'Erario.

Reati previsti dall'articolo 24 bis (introdotto dalla L. 48/2008) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società alle tipologie di reato nel seguito descritte.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

L'articolo 491 bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale (Artt. 476 – 493 bis) riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Nella fattispecie è punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

L'articolo punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda,

comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

L'articolo punisce chiunque intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni sopra indicate.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Viene punito chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la punizione di chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo in argomento punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Reati previsti dall'articolo 25 - Concussione e corruzione

Art. 317 c.p. - Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità...".
L'ipotesi in oggetto ricorre nell'ambito dell'attività svolta dall'agente in relazione a tutte quelle operazioni per le quali sussista la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio (ad es.: nella gestione di servizi per conto di enti pubblici) e sempre a condizione che la concussione si riveli vantaggiosa per l'ente"

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa..."

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa..."

Art. 319 bis c.p.- Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti

a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Risponderà, ad esempio, del reato in esame l'istituto di credito che, coinvolto in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un danno, anche non patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato utile. Analoga situazione potrà verificarsi, ancora, nel caso in cui la corruzione venga posta in essere, al fine di preservare l'immagine della società, per ottenere il proscioglimento nell'ambito di un processo penale di propri amministratori o indagati.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni dell'art.319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio...".

Art. 321 c.p.– Pene per il corruttore

Le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'ente agisca nelle vesti di corruttore. Si osserva che il riferimento al solo primo comma dell'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio o corruzione impropria) comporta la responsabilità per il corruttore limitatamente al caso in cui il pagamento o la promessa di pagamento avvengano prima del compimento dell'atto (corruzione impropria antecedente).

Per le figure incriminatrici di cui agli articoli da 318 a 321 c.p. conviene un esame unitario.

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o accetti la promessa di ricevere), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale può manifestarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai doveri propri dell'ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. al corruttore si applicano le pene previste per il corrotto.

Il reato di corruzione (per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio) potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di una gara;
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;

- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore dell'Ente;
- per evitare pregiudizi, derivanti dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria, ovvero da accertamenti fiscali, antinfortunistici o da verifiche da parte di autorità garanti od organismi ispettivi (Banca d'Italia, Consob, Garante della Concorrenza e del Mercato);
- per quanto favorire la concessione o il rilascio da parte della pubblica amministrazione di sovvenzioni, contributi, concessioni, abilitazioni o autorizzazioni di vario genere, ivi comprese le autorizzazioni all'esercizio di specifiche attività nell'ambito del settore del credito;
- per agevolare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento a favore dell'Ente.

Le modalità, attraverso le quali potrebbe essere integrato l'estremo del reato rappresentato dalla dazione di denaro o altra utilità, ovvero dalla loro promessa, potrebbero ad esempio consistere nella:

- costituzione di fondi finanziari (sia in Italia sia all'estero) destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione;
- selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere il favore;
- omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere il favore;
- sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione),
- ricorso ad agenti, mediatori o consulenti che, operando in rappresentanza dell'Ente, trasferiscano una retribuzione o una qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

La fattispecie prevista dal primo comma punisce chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualità di pubblico impiegato), per indurlo a compiere un atto del suo ufficio e l'offerta o la promessa non siano accettate.

Il secondo comma punisce chi offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto d'ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio e l'offerta o la promessa non siano accettate.

In relazione alle fattispecie suindicate, la società risponderà nelle ipotesi in cui il soggetto collegato all'ente abbia agito in qualità di soggetto attivo.

Il terzo comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, allorché solleciti una promessa o una dazione di denaro da parte di un privato per il compimento di un atto d'ufficio.

Il quarto comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o una dazione di denaro per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso, potrà configurarsi la responsabilità nel caso in cui l'agente, nell'esercizio di attività aventi rilevanza pubblicistica, solleciti la dazione per le finalità indicate.

Art. 322 bis c.p.– Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

E' opportuno ricordare che i reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (v. art. 322 bis, co. 3) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

Reati previsti dall'art 25 bis (introdotto dalla l. 409/01) - Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro:

Art. 453 c.p. - Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.”

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.”

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.”

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”

Reati previsti dall'articolo 25 *ter* (aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 11.4.2002, n. 61) – Reati societari

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali costituisce l’intervento di maggiore novità introdotto dalla riforma dei reati societari (D. Lgs. n. 61/2002). In precedenza le tre fattispecie, dapprima previste e disciplinate dagli articoli 2621, 2622 e 2623 c.c. e poste a presidio di distinti beni giuridici, erano unitariamente accorpate nell’abrogato art. 2621, n. 1 c.c. Con la l. 262/2005 l’art. 2623 c.c. (falso in prospetto) è stato abrogato e trasfuso nell’art. 173 bis D. Lgs. 58/98, norma però non richiamata dal D. Lgs. 231/01 fra i reati presupposto della responsabilità diretta dell’ente. I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall’art. 2621c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall’art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d’ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L’elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all’art. 2622 c.c. è costituito dall’avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La

punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori. L'illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle Società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 c.c. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 c.c. non sono previste soglie quantitative.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consumazione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma)

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa: il che sembra precludere la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorché si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi confattispecie di reato più gravi (ad es. la truffa).

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a querela della persona offesa (id est: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» D. Lgs. 58/98, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo

della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità della società. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dall'ente medesimo, compia atti di ripartizione a vantaggio dell'ente stesso e dannosi per i creditori.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto

non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti). Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 D. Lgs. 58/98 per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione (v. infra).

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal D. Lgs. 385/1993 (art. 134 T.U.L.B.) e dal D. Lgs. 58/1998 (artt. 171 e 174 T.U.F.), riguardanti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e di ogni altra autorità di vigilanza.

La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula

adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

Reati previsti dall'art. 25 *quater* (introdotto dalla L. 7/03) - "Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico":

A titolo esemplificativo i reati di riferimento sono:

Art.270 - ter c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo internazionale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto

Art.270 - quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art.270 - sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite

terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art.414 c.p. - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.

Reati previsti dall' art. 25 *quater*-1 (introdotto dalla l. 7/2006):

" 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto (omissis). Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1".

Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

**Reati previsti dall'art. 25 quinquies D. Lgs.. 231/01 (introdotto dalla l. 228/03) -
Delitti contro la personalità individuale:**

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione [omissis].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica [omissis].

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.”

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito [omissis].Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito [omissis].

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito [omissis].”

Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito [omissis].

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater bis c.p. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Art. 602 c.p. - Acquisto o alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Reati previsti dall'art. 25 sexies (aggiunto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62) - Abusi di mercato

Generano la responsabilità diretta dell'ente tanto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, quanto gli omologhi illeciti amministrativi, previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter D. Lgs. 58/98.

Conviene quindi esaminare partitamente le singole figure di reato e di illecito amministrativo.

Art. 183 D. Lgs. 58/98 - Cause di non punibilità

L'art. 183 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

- a. art. 183 co. 1: non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi.
- b. art. 183 co. 2: non applicabilità alle
 - "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate"
 - "operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari"
 - ⇒ "che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento".

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi).

Art. 184 D. Lgs. 58/98 - Reato di abuso di informazioni privilegiate

Il delitto di cui all'art. 184 co. 1 D. Lgs. 58/98 contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- a) divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- b) divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. tipping);
- c) divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. tuyautage).

Tali divieti operativi riguardano i soggetti in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della qualità di componente di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, di un ufficio. Per la sussistenza del fatto illecito non è necessario che l'operazione abbia generato un utile per l'autore o per un terzo.

In specifico occorre inoltre notare:

a) § 1) il riferimento ad "acquistare, vendere e alle altre operazioni" vale a includere nell'area del divieto qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario 'interessato' dalla notizia; l'impiego degli avverbi 'direttamente o indirettamente' e della formula 'per conto proprio o di terzi' concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione, mentre, dall'altro, porta all'interno dell'area del penalmente rilevante non soltanto negozi il cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibito stesso, ma anche quelli compiuti indirettamente dall'inibito per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi; **§ 2)** l'uso del gerundio «utilizzando» denota in modo marcato la valenza dell'informazione privilegiata nel processo motivazionale che presiede al compimento dell'operazione;

b) § 1): (tipping) la condotta vietata consiste semplicemente nel comunicare ad un soggetto terzo l'informazione privilegiata: sicché integra il reato la mera comunicazione ad un terzo della notizia privilegiata. Tale condotta non è punibile, quando avviene nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio». Le comunicazioni interne alle aree così denominate debbono necessariamente essere considerate non tipiche ai sensi dell'art. 184 co. 1 lett. b): corrispondentemente comunicazioni che da tali aree fluiscono verso soggetti 'esterni' all'ambito lavorativo (o a quello professionale o della funzione ovvero dell'ufficio) integrano il reato; **§ 2)** non agevole definire il valore del termine "normale", che qualifica la liceità della comunicazione. In prima approssimazione il termine "normale", essendo direttamente riferito all'attività svolta, sembrerebbe impegnare in una difficoltosa e comunque incerta valutazione in ordine al complessivo svolgimento dell'esercizio del lavoro (o della professione o della funzione o dell'ufficio) nel caso concreto parametrata a quella che avrebbe compiuto il soggetto-modello. Se si pone mente al fatto che è piuttosto il tratto della comunicazione dell'informazione a venire in considerazione, si può ritenere che il requisito della 'normalità' vada riferito alla circostanza della comunicazione della notizia all'interno dell'ambito di svolgimento dell'attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale esercizio del lavoro, ecc. la comunicazione funzionale, strumentale all'esercizio del lavoro stesso, conto tenuto della tipologia dell'attività in concreto svolta;

→ data la peculiarità delle attività dei responsabili della comunicazione e degli imr (e più in generale di chiunque, 'parlando per conto dell'emittente', entri in contatto con terzi), non deve sfuggire l'area di attenzione concernente gli incontri c.d. one to one, o anche quelli con

gruppi ristretti di analisti o giornalisti specializzati. Eventuali anticipazioni di notizie privilegiate integrano il fatto punibile (nel caso che la comunicazione avvenga per colpa, ad essere integrato sarà soltanto l'illecito amministrativo), né potrebbe valere nel caso la causa di non punibilità del 'normale esercizio del lavoro', posto che siffatto genere di comunicazione – generando una situazione di dislivello informativo non giustificata da esigenze funzionali all'attività professionale – non rientra nell'area della causa di esclusione della punibilità (diverso è ovviamente il caso che uno dei soggetti indicati interpellati un advisor per chiedergli una valutazione in ordine al tipo di apprezzamento che il mercato potrebbe riservare alla comunicazione di una determinata notizia al momento ancora riservata).

- c) § 1):** (tuyautage) il divieto raggiunge il fatto di chi raccomanda o induce un terzo al compimento di una qualunque delle operazioni indicate sub a (acquisto, vendita, altre operazioni): ovviamente ad essere assoggettato a pena è soltanto colui che fornisce l'indicazione e non il soggetto 'beneficiario'; **§ 2)** la norma sconta la circostanza che il soggetto in possesso dell'informazione privilegiata fornisca il suggerimento sulla base della notizia di cui è a conoscenza, senza tuttavia rivelare la notizia stessa al soggetto 'consigliato'.

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce:

- chiunque commette una delle condotte indicate sub a), b) o c) «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».
- **§ 1)** la matrice di questa previsione origina dalle vicende connesse a quei fatti di terrorismo, che per la loro intrinseca gravità, sono capaci di produrre effetti rilevanti sull'andamento del mercato (i soggetti che stanno predisponendo l'atto terroristico o stanno per dare ad esso esecuzione, sono infatti in possesso dell'informazione privilegiata, consistente appunto nell'attentato). Il dettato normativo è tuttavia suscettibile di raggiungere anche altri fatti, nei quali il presupposto dell'inibizione operativa deriva da altre situazioni d'illiceità; **§ 2)** la formula impiegata rimanda genericamente ad «attività delittuose» non ulteriormente caratterizzate, sicché il possesso dell'informazione privilegiata potrà trarre origine dalla preparazione o dalla esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si pensi, ad esempio, al compimento (o alla preparazione) di un reato di manipolazione del mercato, ovvero di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto, che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione, ovvero che ha effettuato la falsa comunicazione sociale, versa senz'altro nella fattispecie indicata dall'art. 184 co. 2 – pacifico essendo che sta preparando o ha eseguito un'attività delittuosa – e ben può, utilizzando la notizia privilegiata (consistente nella conoscenza da parte sua della non rispondenza al vero della notizia comunicata al mercato), decidere di compiere operazioni avvantaggiandosi della posizione di privilegio informativo (dislivello costituito appunto dalla circostanza che l'agente conosce lo scarto tra situazione effettiva e situazione comunicata).

Art. 185 D. Lgs. 58/98 - Reato di manipolazione del mercato

Il delitto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 58/98 contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

- a)** diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio informativo);
- b)** compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato ex ante (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare:

- a) § 1)** per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo; **§ 2)** per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;
- b) § 1)** la clausola 'compimento di operazioni simulate' rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine 'simulate' comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa). Sebbene molteplici ragioni depongono nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione; **§ 2)** la nota 'altri artifici' è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli 'artifici', di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

Art. 187 bis D. Lgs. 58/98 - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis co. 1 e co. 2 prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di tipping (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di tuyautage (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).

Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187 bis co. 4.

- E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.
- **§ 1)** le inibizioni operative qui considerate dipendono dal semplice possesso dell'informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (ad esempio: tanto una casuale percezione quanto il frutto di una deliberata attività volta al conseguimento della notizia): la formula legislativa concentra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto costitutivo della situazione dalla quale sorgono i divieti; **§ 2)** il criterio selettivo per la sanzionabilità sul versante amministrativo della violazione dei divieti operativi consiste nella conoscenza/conoscibilità del carattere privilegiato della informazione. Stando al dato normativo, il legislatore ha selezionato i criteri del dolo e della colpa: da un lato, impiegando il gerundio "conoscendo", ha per certo fatto riferimento ad una condizione di positiva conoscenza da parte

dell'agente della natura privilegiata della notizia della quale è in possesso. Dall'altro, utilizzando la formula "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza", ha manifestamente introdotto un profilo di responsabilità a titolo colposo, pacifico essendo che, oltre all'uso del verbo ausiliario 'potere', l'inserzione della formula riguardante l'"ordinaria diligenza" rende certi che si è in presenza di una fattispecie colposa.

Art. 187 ter D. Lgs. 58/98 - Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

L'art. 187 ter punisce sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

1. diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggio c.d. informativo);
2. (illecito amministrativo di aggio c.d. manipolativo) compimento di:
 - a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b. operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell'art. 187 ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell'attività professionale, mette conto di segnalare che il termine "fuorvianti" (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di 'difforme dal vero' (ciò che corrisponde al 'falso'), bensì di una rappresentazione alterata della

realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell'art. 187 ter non vi è alcun richiamo alla natura "sensibile": l'assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese nell'area dell'illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo che la formula "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra, secondo lo schema generale indicato dall'art. 181 co. 4.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell'idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la regolamentazione Consob: l'art. 187 ter co. 6 demanda infatti a Consob di rendere noti "gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato".

In specifico occorre inoltre notare:

1. in relazione all'illecito amministrativo di aggio c.d. informativo:

a) § 1) il termine "diffusione" ha il medesimo valore indicato in relazione all'ipotesi delittuosa dell'art. 185, sicché per esso si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo (in questo senso l'elencazione delle forme di comunicazione di cui all'art. 187 ter è del tutto superflua e inutile); **§ 2)** anche la formula 'notizia falsa' ha il medesimo significato visto con riferimento all'art. 185 (una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro); **§ 3)** il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito di applicabilità della norma: rientra infatti nell'area dell'illiceità ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (anche i c.d. "rumors" e le dicerie); **§ 4)** circa il valore da attribuire al termine 'fuorvianti' si rinvia a quanto prima detto; **§ 5)** la clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" da un lato importa che il fatto vietato deve in qualche misura comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi (contenuto informativo direttamente presente nella diffusione della notizia o della voce, indirettamente ricavabile dal compimento delle operazioni indicate sub 2.a., 2.c., 2.d.); dall'altro il riferimento in discorso – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe

verificarsi (questo sembra essere il senso da attribuire all'impiego delle forme verbali "forniscano" / "siano suscettibili di fornire") – implica che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra (dato ricavabile in via sistematica dalla definizione dell'art. 181 co. 4, che qualifica come rilevante "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento").

2. in relazione all'illecito amministrativo di agiotaggio (c.d. manipolativo):

a) § 1) il divieto concerne operazioni od ordini di compravendita l'illiceità dei quali deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti; **§ 2)** le caratteristiche della falsità e della 'fuorvianza' vanno intese nel senso indicato in precedenza; **§ 3)** oggetto del contenuto informativo desumibile dall'operazione è lo strumento finanziario, ovvero il prezzo, la domanda o l'offerta in ordine allo strumento stesso; **§ 4)** in assenza di qualunque ulteriore specificazione, le operazioni o gli ordini di cui discorre la disposizione ben potrebbero essere intesi anche come operazioni od ordini per sé intrinsecamente leciti, non connotati cioè da un'ulteriore nota oggettiva di disvalore;

b) § 1) la condotta vietata riguarda il compimento di una specifica tipologia di operazioni o di ordini, sostanzialmente consistente nell'operare di concerto con almeno un altro soggetto; **§ 2)** l'illiceità delle operazioni non deriva soltanto dall'agire di concerto (situazione di per sé non bastevole ad integrare il fatto tipico), ma anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale". Quest'ultimo requisito della fattispecie non appare di agevole caratterizzazione, posto che vengono impiegati termini di natura qualitativa, che rinviano ad un giudizio di relazione: è tuttavia verosimile che la valutazione verrà compiuta assumendo come riferimento i prezzi medi di periodo;

c) § 1) i comportamenti proibiti concernono l'esecuzione di operazioni od ordini di compravendita, l'illiceità dei quali consiste nelle caratteristiche intrinseche alle modalità operative impiegate: in questo senso i termini 'artifizi', 'inganno', 'espediente' valgono a definire le caratteristiche in discorso e paiono tuttavia clausole particolarmente ampie (verosimilmente saranno fonti secondarie – es. regolamento Consob – a dettagliare maggiormente le tipologie dei comportamenti vietati); **§ 2)** per la sussistenza della presente fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione o l'ordine abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore;

d) § 1) la condotta vietata riguarda qualunque forma di comportamento artificioso (si tratta all'evidenza di una norma di chiusura): il riferimento alla artificiosità implica necessariamente che il comportamento abbia intrinsecamente carattere decettivo o ingannatorio; **§ 2)** la disposizione esige per la integrazione del fatto sanzionato l'idoneità degli artifici a fornire "indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari", sicché il

comportamento artificioso deve possedere un contenuto informativo capace di alterare la valutazione dell'investitore.

L'art. 187 ter co. 4 contempla una causa di giustificazione espressamente limitata alle figure d'illecito di cui ai punti 2.a e 2.b., consistente nel fatto "di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato". La scriminante – la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dall'incolpato – consiste in due distinti elementi: aver agito per motivi legittimi e l'aver rispettato prassi di mercato ammesse.

In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all'estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma dell'art. 187 ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

Reati previsti art. 25 septies D. Lgs. 231/01 (introdotto dal D. Lgs. 123/07 e modificato dal D. Lgs. 81/08):

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, successivamente modificato dall'art 300 del D. Lgs. n. 81/82 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da

euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Reati previsti art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01 (introdotto dal D. Lgs. 231/07):

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione

consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per *acquisto* dovrebbe intendersi qualsiasi attività negoziale, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, idonea al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'agente..

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento, anche temporaneo, del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi.

Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel convertire in qualunque altro bene il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a spostare i valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della effettiva provenienza e destinazione del valore medesimo. .

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo co. dell'art. 648 c.p.

Reati previsti dalla l. 146/2006 - Reati transnazionali⁴:

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

⁴ Ai sensi dell'art. 3 l. 146/06 è definito reato transazionale, quello "punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito [omissis].”

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito [omissis].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. [omissis] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione.”

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono

aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Art. 291 quater DPR 23 gennaio 1973 n.43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

Art. 74 TU DPR 9 ottobre 1990 n.390 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [omissis]”

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 TU D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 - Traffico di migranti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito [omissis]. Le pene sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata [omissis]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito [omissis]”.